

2.9 PIANO DI EMERGENZA

INTRODUZIONE

Al Datore di Lavoro spetta la conservazione delle condizioni di sicurezza e di prevenzione infortuni:

- assicurando un corretto utilizzo e mantenimento della efficienza delle strutture, impianti ed attrezzature;
- segnalando agli organi tecnici preposti al servizio di manutenzione difetti e guasti verificatisi nel sistema e la riduzione dell'efficienza dell'originaria sicurezza;
- richiedendo solleciti interventi operativi atti a rimuovere le anomalie riscontrate e ripristinare di fatto le condizioni originarie;
- attuando delle procedure di sicurezza per un corretto uso delle strutture, impianti ed attrezzature da parte dell'utenza (operai, impiegati, addetti ecc.)

Perché si possa operare con criteri sicuri e precisi necessita che, in modo sempre più minuzioso e completo, a seconda della complessità delle funzioni, venga redatto un programma di sicurezza, articolato in più sezioni, con lo scopo di pianificare le attività di servizio attraverso un elenco articolato e codificato di interventi di gestione e di emergenza.

Nel programma si devono assumere tutte quelle iniziative, da attuarsi in seno alla struttura che portino, attraverso l'informazione, alla:

- conoscenza delle procedure di lavoro che spettano a ciascuno per le specifiche competenze;
- Individuazione dei "livelli di responsabilità" derivanti dai rischi emergenti per comportamenti scorretti e manomissioni degli impianti e dispositivi di sicurezza;
- familiarizzazione e predisposizione psico-fisiologica alle "circostanze di crisi" per il controllo e la gestione razionale dei comportamenti individuali in caso di emergenza (conoscenza dei rischi e dei relativi piani di emergenza).

Il programma di pianificazione del lavoro in sicurezza verrà articolato in più sezioni secondo il seguente processo logico:

- a) Descrizione delle attività svolte e degli ambienti in cui tali attività sono svolte con la visualizzazione grafica degli ambienti di lavoro distinti per piani e per attività svolte (aree di transito, uffici, , magazzini, ecc.).
- b) Acquisizione delle situazioni reali di rischio sul luogo di lavoro mediante indagine conoscitiva e conseguente relazione sulla valutazione degli stessi, con individuazione delle dotazioni organiche, distinte per categorie di lavoro e loro distribuzione nella struttura ai fini della valutazione dell'eventuale rischio medico-sanitario .
- c) Elaborazione, per ogni categoria di rischio analizzato, degli interventi già eseguiti o da programmare a protezione della sicurezza individuale e collettiva (valutazione eseguita nei paragrafi precedenti).

Sarà inoltre realizzato un piano di emergenza per le situazioni di pericolo con la predisposizione di un organigramma in cui vengono definiti i ruoli precisi di ciascun utente o operatore.

Il lavoro risultante , conciso ed essenziale, deve essere di facile intuizione per tutti, deve fornire di per sé fiducia e credibilità a chi andrà a verificarlo con periodiche simulazioni ed infine (ed è importante) non deve essere voluminoso per evitare che diventi una pubblicazione da archiviare.

I piani innanzi esposti si articoleranno in due sezioni. La prima, a carattere generale, che codifica tutti quei comportamenti ed azioni comuni ed essenziali da attuare per la specifica emergenza trattata (guida rapida per scegliere ed attuare le procedure); la seconda, a carattere particolareggiato, che contiene le procedure da attivare per fronteggiare specifiche situazioni .

I piani infine devono periodicamente essere sottoposti a revisione, da effettuare sicuramente ogni qualvolta che si verificano immissioni e trasferimenti di personale.

PIANO DI SICUREZZA - CARATTERISTICHE GENERALI

Scopo del piano è:

- Pianificare le attività produttive eliminando al massimo le situazioni di rischio presumibili;
- Eseguire una codifica in sicurezza delle attività lavorative e di servizio;
- Eseguire il controllo e la gestione ottimale delle strutture, degli impianti e delle attrezzature;
- Programmare e organizzare soccorsi e interventi in diverse "circostanze di crisi" predisponendo il piano di emergenza con lo scopo di fornire al personale dipendente le istruzioni necessarie per effettuare interventi coordinati ed efficaci, in situazioni di pericolo o di potenziale pericolo per le persone e per le cose, attribuendo a ciascuno dei presenti un ruolo ben determinato nel piano;
- Eseguire la programmazione sanitaria per la prevenzione infortuni, per l'igiene del lavoro, per la prevenzione di eventuali malattie professionali.

Il tutto è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Tutela legale del datore di lavoro
- Verifica periodica degli atti compiuti dai preposti nel rispetto delle norme vigenti e modifiche e adattamenti alle norme di recente emanazione
- Identificazione e graduazione degli interventi correttivi per l'ottimizzazione del lavoro in termine di sicurezza e salute dei lavoratori
- Individuazione dei "livelli di responsabilità" e conferimento "deleghe"
- Introduzione di sistemi di controllo (addestramenti, verifiche in campo, simulazioni di eventi)
- Miglioramento dei benefici produttivi mantenendo a livelli accettabili i costi della sicurezza.

Assunto che l'osservanza dei provvedimenti precedentemente elencati venga rispettata per massimizzare le condizioni di sicurezza, resta da valutare il pericolo di incendio che non può essere totalmente escluso anche in queste favorevoli condizioni.

Allo scopo bisogna attuare almeno alcune misure preventive aventi le seguenti finalità:

- a) in primo luogo, la possibilità che scoppi un incendio deve essere mantenuta bassa;
- b) in secondo luogo, allorché un incendio è scoppiato, il fuoco non deve potersi estendere rapidamente e liberamente. Bisogna cioè cercare di contenere al livello più basso possibile i danni. Per fare ciò occorre che sia minimo il tempo necessario per la scoperta dell'incendio, la successiva trasmissione dell'allarme e la messa in opera dei mezzi di estinzione;
- c) infine, elemento essenziale, è la conoscenza di come comportarsi in caso d'incendio.

PIANO DI INTERVENTO - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il coordinamento delle operazioni relative all'emergenza spettano al responsabile, il quale guida e controlla tutte le operazioni necessarie a fronteggiare l'emergenza stessa:

- a) giudica la situazione di rischio e la necessità di effettuare comunicazione ai servizi di pronto soccorso.
- b) coordina tutte le operazioni di intervento fino all'arrivo dei servizi di soccorso con i quali successivamente collaborerà fino alla fine dell'emergenza.
- c) segnala la fine dell'emergenza e, esaminate le condizioni dell'impianto al termine degli interventi effettuati, autorizza la ripresa delle attività.

Gli interventi operativi sono stati suddivisi in 3 tipi in modo da rendere più agevole l'assegnazione dei compiti al personale incaricato, e cioè :

INTERVENTI DI TIPO A: Riguardano le operazioni di chiusura delle valvole di intercettazione e messa in sicurezza delle apparecchiature che possano aumentare la pericolosità in caso di incendio (da non interpretarsi necessariamente in senso cronologico).

INTERVENTI DI TIPO B : Riguardano l'interruzione di corrente ed i servizi:

- a) Togliere tensione a tutte le apparecchiature intervenendo con tempestività. agendo sul comando situato sul quadro generale.
- b) Assicurarsi che l'ingresso sia aperto, in caso contrario provvedere ad aprirlo.
- c) Provvedere a far sfollare gli allievi e l'eventuale personale estraneo presente nella scuola.
- d) Impedire l'accesso alle persone non autorizzate.
- e) Regolare il traffico nei pressi per agevolare l'uscita l'arrivo dei mezzi di soccorso.
- f) Soccorrere i portatori di handicap
- g) Su disposizione del responsabile provvedere a telefonare ai Vigili del Fuoco, chiedendo l'immediato intervento, fornendo l'indirizzo e sinteticamente il tipo di emergenza in atto.

INTERVENTI DI TIPO C:

- a) Avviamento delle misure antincendio
- b) Mettere in funzione i mezzi di estinzione più vicini al centro di pericolo.

NOTA OPERATIVA

indicare, in luogo segnalato, i numeri di telefono degli addetti, dei servizi di pronto soccorso e servizi tecnici

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Datore di lavoro	Dott.ssa MONACO Grazia Anna	Tel.0804116510
Preposti	Ins. PASTORE Livianna Ins. VINCI Vitantonio	Tel.0804116510
A.S.P.P.	Ins. PRETTICO Maria Grazia Ins. BIONDO Liliana Ins. ROMANELLI Sonia Ins. PALMISANO Antonia Ins. FONTANA Luisa	Tel.0804116510
Responsabile S.P.P.	Ing. GENTILE Giuseppe	Tel. 3475707880
Medico Competente	Dott. ARCES Ludovico	Tel.0804116510
Rappresentante per la Sicurezza	Ins. BUONSANTI Sandra	Tel.0804116510
Addetti alla prev. incendi	Ins. RAGUSO Agnese (Marconi) Ins. ORSINI Loredana (Marconi) Ins. CARAMIA Rosanna (Marconi) Ins. BIONDO Liliana (Marconi) Ins. PRETTICO M. Grazia (Marconi) A.A. BUFANO Maria Antonietta (Marconi) Ins. SASSO Maria Scala (Rodari) Ins. VINCI Vitantonio (Rodari)	Tel.0804116510
Addetti al piano di evacuazione	Ins. RAGUSO Agnese (Marconi) Ins. ORSINI Loredana (Marconi) Ins. CARAMIA Rosanna (Marconi) Ins. BIONDO Liliana (Marconi) Ins. PRETTICO M. Grazia (Marconi) A.A. BUFANO Maria Antonietta (Marconi) Ins. SASSO Maria Scala (Rodari) Ins. VINCI Vitantonio (Rodari)	Tel.0804116510
Addetti al Primo Soccorso	Ins. ABBRACCIAMENTO M. Teresa (Marconi) Ins. ABBRACCIAMENTO Doranna (Marconi) Ins. COLUCCI Carla (Marconi) Ins. LOPARCO Grazia (Marconi) Ins. PALAZZO Rosa (Marconi) Ins. ZIZZI Angela (Rodari)	Tel.0804116510

SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO

Vigili del Fuoco Pronto soccorso ospedaliero Servizio ambulanze della Misericordia Polizia Carabinieri Vigili Urbani	Tel. 115
	Tel. 118
	Tel. 0804835111
	Tel. 113
	Tel. 112
	Tel. 0804836221

SERVIZI TECNICI

E.N.E.L. Acquedotto Azienda distributrice gas di rete Ditte manutenzione impianto elettrico, idrico, termico (Uff. Tecnico Comunale)	Tel. 800900800
	Tel. 800735735
	0804836208

ORGANIZZAZIONE INTERNA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO

La normale attività lavorativa è organizzata in modo tale da rendere quanto più possibile remoto l'insorgere di una situazione di emergenza.

Per far fronte alle emergenze ogni dipendente deve prestare la propria collaborazione, seguendo le istruzioni del responsabile della Istituzione Scolastica, che sovrintende alle operazioni ed affida ad un certo numero di dipendenti alcuni incarichi precisi.

OBBLIGHI DEL PERSONALE

La difesa contro le emergenze, e quella antincendio in particolare, oltre che a basarsi sui mezzi di pronto intervento, è affidata anche alla collaborazione di tutto il personale.

In linea di principio ciascun dipendente è impegnato ad adoperarsi per eliminare il pericolo, prendendo tutte le misure di propria competenza atte al ripristino delle condizioni di sicurezza (art. 6 del D.P.R. 547 del 27 aprile 1955).

Tutto il personale deve perciò considerarsi disponibile, in caso di emergenza per collaborare ed eseguire il primo intervento.

Chiunque rilevi o noti una disfunzione, un guasto, una perdita di liquido, un principio di incendio, o qualche manifestazione di fenomeni pericolosi ha l'obbligo di dare immediatamente l'allarme, o, in alternativa, di segnalare immediatamente il fatto al responsabile dell'esercizio.

Per far fronte alle emergenze il responsabile della sicurezza sovrintende alle operazioni ed insieme al datore di lavoro affida ad un certo numero di dipendenti alcuni incarichi precisi (addetti alla gestione delle emergenze).

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO

Nel caso in cui si renda necessario lo sfollamento di emergenza, il personale deve raggiungere le uscite di sicurezza più vicine seguendo le vie di fuga segnalate.

Durante lo sfollamento d'emergenza il personale deve:

- Abbandonare lo stabile immediatamente e con ordine.
- Evitare di creare confusione, non correre, non spingere, non gridare.
- Soccorrere i portatori di handicap.
- Non portare borse, pacchi o altri oggetti ingombranti o pesanti.
- Utilizzare solo le scale.
- Dirigersi immediatamente verso le uscite, non indugiare, non tornare indietro per nessun motivo.
- Non sostare lungo i corridoi e presso le uscite di sicurezza.
- Non lasciare il luogo sicuro.
- Se un dipendente è fuori dal posto di lavoro nel momento della segnalazione dell'emergenza, una volta raggiunto il luogo sicuro, deve far notare la sua presenza all'addetto all'evacuazione in modo che questi possa costatare l'avvenuta completa evacuazione dell'edificio.

Se nei locali è presente del fumo è opportuno seguire le seguenti indicazioni:

- Se è possibile, proteggere le vie respiratorie ponendo un fazzoletto bagnato davanti alla bocca e al naso.
- Se è possibile, avvolgere indumenti di lana intorno alla testa per proteggere i capelli dalle fiamme.

IN CASO DI TERREMOTO

- posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure individuate dal piano di emergenza;
- proteggersi, durante il sisma, dalle cadute di oggetti riparandosi sotto i banchi o in corrispondenza di architravi o pilastri;
- nel caso si proceda alla evacuazione seguire le norme di evacuazione.

IN CASO DI BLACK-OUT ELETTRICO

- Il responsabile di sede telefonerà all'ENEL ed avviserà i docenti presenti nelle classi di disattivare tutte le macchine eventualmente in uso prima dell'interruzione elettrica.

IN CASO DI OGGETTI SOSPETTI O TELEFONATE DI SEGNALAZIONE

- Non avvicinarsi all'oggetto, non tentare di identificarlo o di rimuoverlo;
- Avvertire il coordinatore dell'emergenza che fa telefonare alla Polizia;
- Disporre l'immediata evacuazione dall'edificio, avvertendo il capo d'istituto, i VVF ed il Pronto Soccorso.

IN CASO DI NUBE TOSSICA

- Il coordinatore dell'emergenza fa chiamare le autorità competenti ed evita l'evacuazione all'esterno;
- I docenti fanno stendere gli alunni a terra e tenere uno straccio bagnato sul naso, chiudono le finestre e sigillano gli interstizi delle aule con stracci bagnati per una maggiore tenuta;
- tutto il personale evita operazioni elettriche e l'uso del telefono, si mantiene in continuo contatto con la squadra d'emergenza attendendo disposizioni sull'eventuale evacuazione.

IN CASO DI ALLAGAMENTO

- Chi si accorge della presenza di acqua, avverte il coordinatore dell'emergenza che si reca sul luogo e dispone l'interruzione di acqua dal contatore esterno e l'interruzione di energia elettrica;
- Fa telefonare all'EAAP per verificare possibili cause, o fa intervenire i vigili del fuoco;
- Fa evacuare l'edificio scolastico.

IN CASO DI ALLUVIONE

- Il coordinatore dell'emergenza fa chiamare le autorità competenti ed evita l'evacuazione all'esterno;
- Disattivare l'impianto elettrico e chiudere l'alimentazione gas;
- I docenti portano le classi ai piani superiori e nel caso sul terrazzo;
- Evitare di utilizzare l'ascensore.

In generale, quindi, il comportamento da tenere durante l'emergenza deve essere il seguente:

Chiunque presente presso il luogo di lavoro è testimone di un principio di incendio o avesse la percezione di uno stato di emergenza è tenuto a:

- Azionare tempestivamente la segnalazione di incendio/allarme qualora non sia intervenuta automaticamente;
- Avvisare immediatamente il responsabile della sede scolastica.

Il responsabile della sede scolastica, valutato che si tratti di un incendio e/o emergenza di palese gravità telefonerà ai:

vigili del fuoco	tel. 115
pronto soccorso	tel. 118

In qualunque situazione di emergenza l'evacuazione deve avvenire secondo le modalità di seguito riportate:

- All'attivazione di un segnale acustico prestabilito (trasmissione attraverso impianto ad altoparlanti, sirena e/o campanella con frequenza sonora prestabilita) tutto il personale presente deve immediatamente evacuare i propri ambienti di lavoro raggiungendo le vie di esodo che porteranno ad un luogo sicuro ed in particolare:
 - All'attivazione del segnale, tutti gli allievi ed il personale presenti secondo la sequenza di uscita prestabilita.

Nella evacuazione secondo le modalità sopra evidenziate gli alunni devono:

- apprestarsi all'esodo ordinatamente;
- spingere la sedia verso il banco, lasciare le cartelle sul posto, non ostacolare i compagni, disporsi possibilmente in fila;
- un alunno "apri fila" ed un alunno "serra fila" delimitano la disposizione della classe. Il docente presente al momento nella classe e quindi responsabile della stessa deve prendere il registro delle presenze, lasciare l'aula dopo l'alunno "serra fila" e posizionarsi solo in seguito alla testa della classe.

Le classi devono dirigersi verso le proprie uscite di emergenza, rispettare la sequenza di esodo prestabilita, raggiungere le aree di raccolta, verificare la presenza di eventuali dispersi, attenersi alle disposizioni dei vigili del fuoco e degli organi di soccorso. Gli allievi che al momento dell'evento si trovano fuori dalle proprie classi devono unirsi alla fila più vicina e seguirne il percorso; raggiunta l'area di raccolta devono segnalare al docente di classe la propria presenza.

Il responsabile di piano/area deve coordinare l'esodo delle classi, stabilire percorsi alternativi in caso di vie di fuga inagibili, seguire le indicazioni del coordinatore dell'emergenza.

Il personale ausiliario deve aprire i cancelli esterni, presidiare l'ingresso impedendo l'accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di emergenza ed assicurarsi che non siano rimaste persone nell'edificio.

Le persone presenti devono attraversare con ordine le vie di esodo allo scopo di evitare panico ed incidenti seguendo le istruzioni dell'addetto antincendio dirigendosi verso la recinzione perimetrale o in altro luogo sicuro. In assenza degli addetti antincendio, avviarsi con calma verso le uscite di emergenza secondo quanto indicato dalla cartellonistica di sicurezza. I vari responsabili coordineranno l'uscita del proprio personale verificando, se possibile, che:

- Nelle zone non ci siano persone in difficoltà (disabili, colti da malore, ecc.);
- Le apparecchiature siano nella posizione "spento";
- Tutto il gruppo rimanga compatto nel centro di raccolta.

Gli addetti antincendio, nell'abbandonare l'area presso la quale hanno riscontrato la situazione di rischio devono, se è possibile:

- Effettuare la chiusura dell'alimentazione elettrica e del combustibile;
- Allertare immediatamente il personale presente ed il responsabile della sede scolastica dando l'allarme antincendio;
- Provvedere allo spegnimento del principio di incendio mediante l'impiego dei mezzi estinguenti di cui dispone;
- Evitare di intervenire sugli impianti di cui non si hanno specifiche conoscenze;
- Prestare soccorso agli eventuali infortunati evitando di spostare gli stessi a meno che non ci sia assoluta necessità.

In particolare l'evacuazione dall'edificio dovrà svolgersi secondo il seguente ordine:

Appartenendo l'Istituto, ai sensi dell'art.1 - comma 1.2 - del D.M. Interno 26.08.1992, per il numero di presenze contemporanee, al "tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone", il segnale di evacuazione deve avvenire con campanella con frequenza sonora prestabilita e/o sistema di altoparlanti per allarme audio, in posizione presidiata. Il segnale di evacuazione, per convenzione, sarà diffuso a mezzo di segnalazione con sistema di altoparlanti per allarme audio.

Contemporaneamente il personale non docente, allo scopo di contenere l'effetto panico, comunicherà vocalmente, aula per aula, l'ordine di evacuazione.

L'ordine diffuso a voce dal personale non docente, aula per aula, risulterà obbligatorio in caso di inefficienza dell'impianto elettrico. In concomitanza con la diramazione dell'ordine di evacuazione, il personale incaricato dovrà inviare a mezzo telefono le richieste di intervento, ove necessario ed in riferimento all'emergenza verificatasi. I singoli percorsi di evacuazione sono riportati sulle Planimetrie affisse in ogni aula, locale, laboratorio e/o ambiente presente all'interno dell'edificio scolastico.

In particolare:

PIANO TERRA

Tutti gli occupanti i locali dal n. 65 al n.68 si dirigeranno all'uscita di sicurezza (U.S. 4), ubicata nel corridoio che conduce all'area di raccolta n. 1 (spazio atrio interno delimitato dalle due scale di emergenza) per poi dirigersi eventualmente nell'area di raccolta n. 2 (esterna) posta su piazza Marconi attraverso l'uscita di sicurezza (U.S. 3);

Tutti gli occupanti i locali dal n. 58 al n. 63 compreso la post. bidelli si dirigeranno all'uscita di sicurezza (U.S. 3) che conduce all'area di raccolta n. 2 (esterna) posta su piazza Marconi;
Tutti gli occupanti il locale n. 64 si dirigeranno all'uscita di sicurezza (U.S. 1) che conduce alla area di raccolta n. 2 (esterna) posta su piazza Marconi;
Tutti gli occupanti i locali dal n. 55 al n. 57 compreso il locale cucina si dirigeranno all'uscita di sicurezza (U.S. 2) conduce alla area di raccolta n. 2 (esterna) posta su piazza Marconi;

PIANO PRIMO

Tutti gli occupanti i locali dal n. 38 al n. 41 compresi coloro che dovessero trovarsi nei servizi presenti sul lato Nord dell'edificio si dirigeranno alla scala di emergenza esterna B posta alla fine del corridoio e sullo stesso piano che conduce all'area di raccolta n. 1 (spazio atrio interno delimitato dalle due scale di emergenza) per poi dirigersi eventualmente nell'area di raccolta n. 2 (esterna) posta su piazza Marconi attraverso l'uscita di sicurezza (U.S. 3);
Tutti gli occupanti i locali spogliatoio donne e wc annessi al locale palestra si dirigeranno alla scala di emergenza esterna B posta alla fine del corridoio e sullo stesso piano che conduce all'area di raccolta n. 1 (spazio atrio interno delimitato dalle due scale di emergenza) per poi dirigersi eventualmente nell'area di raccolta n. 2 (esterna) posta su piazza Marconi attraverso l'uscita di sicurezza (U.S. 3);
Tutti gli occupanti i locali dal n. 42 al n. 44 si dirigeranno alla scala di emergenza interna B posta alla fine del corridoio e sullo stesso piano che conduce all'area di raccolta n. 2 (esterna) posta su piazza Marconi attraverso l'uscita di sicurezza (U.S. 2);
Tutti gli occupanti i locali dal n. 45 al n. 54 compresi coloro che dovessero trovarsi nei servizi presenti sul lato Sud si dirigeranno all'uscita di sicurezza (U.S. 5) posta alla fine del corridoio e sullo stesso piano che conduce all'area di raccolta n. 3 (atrio interno lato giardino);
Tutti gli occupanti i locali spogliatoio uomini e wc annessi al locale palestra si dirigeranno alla scala di emergenza esterna A posta alla fine del corridoio e sullo stesso piano che conduce all'area di raccolta n. 1 (spazio atrio interno delimitato dalle due scale di emergenza) per poi dirigersi eventualmente nell'area di raccolta n. 2 (esterna) posta su piazza Marconi attraverso l'uscita di sicurezza (U.S. 3);

PIANO SECONDO

Tutti gli occupanti i locali dal n. 31 al n. 37 compresi coloro che dovessero trovarsi nei servizi presenti sul lato Sud dell'edificio si dirigeranno alla scala di emergenza esterna A posta alla fine del corridoio e sullo stesso piano che conduce all'area di raccolta n. 1 (spazio atrio interno delimitato dalle due scale di emergenza) per poi dirigersi eventualmente nell'area di raccolta n. 2 (esterna) posta su piazza Marconi attraverso l'uscita di sicurezza (U.S. 3);
Tutti gli occupanti i locali dal n. 18 al n. 23 compresi coloro che dovessero trovarsi nei servizi presenti sul lato Nord dell'edificio si dirigeranno alla scala di emergenza esterna B posta alla fine del corridoio e sullo stesso piano che conduce all'area di raccolta n. 1 (spazio atrio interno delimitato dalle due scale di emergenza) per poi dirigersi eventualmente nell'area di raccolta n. 2 (esterna) posta su piazza Marconi attraverso l'uscita di sicurezza (U.S. 3);

Tutti gli occupanti i locali dal n. 24 al n. 27 si dirigeranno alla scala di emergenza interna B posta alla fine del corridoio e sullo stesso piano che conduce all'area di raccolta n. 2 (esterna) posta su piazza Marconi attraverso l'uscita di sicurezza (U.S. 2);

Tutti gli occupanti i locali dal n. 28 al n. 30 si dirigeranno alla scala di emergenza interna A posta alla fine del corridoio e sullo stesso piano che conduce all'area di raccolta n. 2 (esterna) posta su piazza Marconi attraverso l'uscita di sicurezza (U.S. 1);

PIANO TERZO

Tutti gli occupanti i locali dal n. 13 al n. 17 compresi coloro che dovessero trovarsi nei servizi presenti sul lato Sud dell'edificio si dirigeranno alla scala di emergenza esterna A posta alla fine del corridoio e sullo stesso piano che conduce all'area di raccolta n. 1 (spazio atrio interno delimitato dalle due scale di emergenza) per poi dirigersi eventualmente nell'area di raccolta n. 2 (esterna) posta su piazza Marconi attraverso l'uscita di sicurezza (U.S. 3);

Tutti gli occupanti i locali dal n. 1 al n. 4 compresi coloro che dovessero trovarsi nei servizi presenti sul lato Nord dell'edificio si dirigeranno alla scala di emergenza esterna B posta alla fine del corridoio e sullo stesso piano che conduce all'area di raccolta n. 1 (spazio atrio interno delimitato dalle due scale di emergenza) per poi dirigersi eventualmente nell'area di raccolta n. 2 (esterna) posta su piazza Marconi attraverso l'uscita di sicurezza (U.S. 3);

Tutti gli occupanti i locali dal n. 5 al n. 8 si dirigeranno alla scala di emergenza interna B posta alla fine del corridoio e sullo stesso piano che conduce all'area di raccolta n. 2 (esterna) posta su piazza Marconi attraverso l'uscita di sicurezza (U.S. 2);

Tutti gli occupanti i locali dal n. 9 al n. 12 si dirigeranno alla scala di emergenza interna A posta alla fine del corridoio e sullo stesso piano che conduce all'area di raccolta n. 2 (esterna) posta su piazza Marconi attraverso l'uscita di sicurezza (U.S. 1);

ZONE DI RACCOLTA

Sono state individuate n. 3 “aree di raccolta” : una nel cortile interno tra le due scale di emergenza esterne (Area raccolta n. 1), l'altra nell'area cortile interno retrostante l'ingresso principale e prospiciente la zona giardino (Area raccolta n. 3) ed una esterna su piazza Marconi (Area raccolta n. 2), in quanto sono quelle che meglio assicurano la funzionalità di “luogo sicuro”.

Con riferimento alle planimetrie di emergenza allegate, i percorsi riportati possono subire modifiche in base ad eventi, cause e/o impedimenti degli stessi percorsi di emergenza predisposti.

Terminata l'urgenza o ad incendio estinto, il responsabile della struttura scolastica comunicherà l'autorizzazione al rientro del personale all'interno del luogo di lavoro dopo aver ripristinato le condizioni di agibilità e sicurezza dei locali.

Nota: si consiglia di memorizzare, in condizioni normali, la posizione delle uscite di sicurezza da utilizzare in caso di necessità.

PIANO DI EMERGENZA**RESPONSABILI:**

DOTT.SSA MONACO GRAZIA ANNA
 ING. GENTILE GIUSEPPE
 DOTT. ARCES LUDOVICO
 INS. BUONSANTI SANDRA
 Sicurezza)

(Dirigente Scolastico)
 (Responsabile della Sicurezza)
 (Medico Competente)
 (Rappresentante della

ADDETTI ALLE EMERGENZE NOMINATI DAL DATORE DI LAVORO**a) PREPOSTI**

- INS. PASTORE LIVIANNA
- INS. VINCI VITANTONIA

b) A.S.P.P.

- INS. PRETTICO MARIA GRAZIA
- INS. BIONDO LILIANA
- INS. PALMISANO ANTONIA
- INS. FONTANA LUISA
- INS. ROMANELLI SONIA

c) Alle misure di primo soccorso

- INS. ABBRACCIAMENTO M. TERESA (MARCONI)
- INS. ABBRACCIAMENTO DORANNA (MARCONI)
- INS. COLUCCI CARLA (MARCONI)
- INS. LOPARCO GRAZIA (MARCONI)
- INS. PALAZZO ROSA (MARCONI)
- INS. ZIZZI ANGELA (RODARI)

d) Alle misure di prevenzione incendi

- INS. BIONDO LILIANA (MARCONI)
- INS. RAGUSO AGNESE (MARCONI)
- INS. ORSINI LOREDANA (MARCONI)
- INS. CARAMIA ROSANNA (MARCONI)
- INS. PRETTICO M. GRAZIA (MARCONI)
- A.A. BUFANO MARIA ANTONIETTA (MARCONI)
- INS. SASSO MARIA SCALA (RODARI)
- INS. VINCI VITANTONIA (RODARI)

e) Alle misure di evacuazione, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze

- INS. BIONDO LILIANA (MARCONI)
- INS. RAGUSO AGNESE (MARCONI)
- INS. ORSINI LOREDANA (MARCONI)
- INS. CARAMIA ROSANNA (MARCONI)
- INS. PRETTICO M. GRAZIA (MARCONI)
- A.A. BUFANO MARIA ANTONIETTA (MARCONI)
- INS. SASSO MARIA SCALA (RODARI)
- INS. VINCI VITANTONIA (RODARI)

QUADRO OPERATIVO DEGLI INTERVENTI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MARCONI"

SEDE CENTRALE

SCUOLA DELL'INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI 1° GRADO

D.S. DOTT.SSA MONACO GRAZIA ANNA INS. PASTORE LIVIANNIA INS. VINCI VITANTONIA INS. PRETTICO MARIA GRAZIA INS. BIONDO LILIANA INS. PALMISANO ANTONIA INS. FONTANA LUISA INS. ROMANELLI SONIA A.A. BUFANO M. ANTONIETTA	DARE L'ALLARME (trasmissione attraverso impianto ad altoparlanti o suonare la sirena o la campanella) AVVERTIRE I MEZZI DI SOCCORSO E/O I VIGILI DEL FUOCO
C.S. MARINO' ROSANNA C.S. ANCONA ANTONIO	CHIUDERE LE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE
C.S. ANCONA ANTONIO C.S. MARINO' ROSANNA	TOGLIERE TENSIONE A TUTTE LE APPARECCHIATURE
C.S. LOMARTIRE DAVIDE C.S. MARINO' ROSANNA	ASSICURARSI CHE L'INGRESSO SIA APERTO, IN CASO CONTRARIO PROVVEDERE AD APRIRLO.
INS. RAGUSO AGNESE (MARCONI) INS. ORSINI LOREDANA (MARCONI) INS. CARAMIA ROSANNA (MARCONI) INS. BIONDO LILIANA (MARCONI) INS. PRETTICO M. GRAZIA (MARCONI) A.A. BUFANO MARIA ANTONIETTA (MARCONI) C.S. MARINO' ROSANNA (RODARI) INS. SASSO MARIA SCALA (RODARI) INS. VINCI VITANTONIA (RODARI)	PROVVEDERE A FAR SFOLLARE GLI ALLIEVI E L'EVENTUALE PERSONALE ESTRANEO PRESENTE NELLA SCUOLA.
INS. RAGUSO AGNESE (MARCONI) INS. ORSINI LOREDANA (MARCONI) INS. CARAMIA ROSANNA (MARCONI) INS. BIONDO LILIANA (MARCONI) INS. PRETTICO M. GRAZIA (MARCONI) A.A. BUFANO MARIA ANTONIETTA (MARCONI) INS. SASSO MARIA SCALA (RODARI) INS. VINCI VITANTONIA (RODARI)	AZIONARE I MEZZI DI ESTINZIONE
GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO, I DOCENTI ED IL PERSONALE PRESENTE	SOCCORRERE I PORTATORI DI HANDICAP
C.S. ANCONA ANTONIO C.S. MARINO' ROSANNA	IMPEDIRE L'ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE.
C.S. GALIZIA ANGELA C.S. LOMARTIRE DAVIDE	REGOLARE IL TRAFFICO NEI PRESSI DELLA SCUOLA PER AGEVOLARE L'USCITA DELLE AUTO PRESENTI E L'ARRIVO DEI MEZZI DI SOCCORSO.
INS. ABBRACCIAMENTO M. TERESA INS. ABBRACCIAMENTO DORANNA INS. COLUCCI CARLA INS. LOPARCO GRAZIA INS. ZIZZI ANGELA INS. PALAZZO ROSA	PRIMO SOCCORSO

COMPORTAMENTO DA SEGUIRE IN CASO D'INCIDENTE SUL LAVORO

Coloro che subiscano un infortunio sul lavoro devono:

- medicarsi servendosi dei prodotti contenuti nella cassetta di pronto soccorso o nei pacchetti di medicazione in dotazione, o ricorrere al pronto soccorso per le cure del caso;
- comunicare subito l'incidente al proprio superiore diretto o al responsabile della sicurezza.

Quando l'infortunato é grave l'addetto al primo soccorso deve:

- prestare la prima assistenza e richiedere l'intervento dell'ambulanza;
- non spostare, non muovere o sollevare l'infortunato al fine di evitare un aggravamento delle sue condizioni;
- evitare assembramenti sul luogo dell'incidente al fine di facilitare l'opera di soccorso.

NORME PER IL PRIMO SOCCORSO AGLI INFORTUNATI

In attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, sono stati nominati, all'interno della scuola, gli addetti al primo soccorso ed alle emergenze che, per poter svolgere il proprio ruolo, hanno frequentato un apposito corso di formazione.

Le attrezzature di pronto soccorso si trovano negli idonei armadietti precisando bene che non si tratta di “farmacia” ma di semplici cassette di pronto soccorso.

L'uso delle attrezzature e delle azioni specifiche del primo soccorso devono essere effettuate solo dal personale appositamente designato e formato.

Tuttavia i principi basilari del “primo soccorso” costituite da un'insieme di semplici manovre da eseguire ad una persona colpita da incidente, infortunio o malore, senza necessità di particolari attrezzature, rientrano tra i compiti di ogni dipendente al fine di migliorare le condizioni generali di vita di tutti i colleghi.

Regole fondamentali di pronto soccorso

Cosa fare:

- rimanere calmi, esaminare la situazione e agire di conseguenza; - chiamare gli addetti al pronto soccorso;
- in caso di infortunio grave chiamare l'ambulanza;
- non muovere l'infortunato, a meno che non sia necessario sottrarlo ad ulteriori pericoli;
- se possibile mettere l'infortunato in posizione sdraiata e coprire la persona con coperta o cappotti se la temperatura è relativamente bassa;
- aiutare la respirazione allentando la cravatta o foulard, scacciando il colletto della camicia, la cinta dei pantaloni o il reggiseno;

- effettuato il soccorso, coprire l'infortunato e restargli vicino sorvegliandolo e confortandolo con la propria presenza.

Cosa non fare:

- non somministrare mai alcoolici all'infortunato e, se è in stato di incoscienza, alcun tipo di bevanda;
- non cercare di rimuovere una persona inanimata, specialmente se la sua posizione, evidentemente scomposta, può far immaginare la presenza di fratture ossee;
- non tentare di far rinvenire con spruzzi d'acqua fredda o lievi percosse sul viso;
- mai prendere iniziative che siano di competenza del medico o di personale specializzato come la somministrazione di medicine;

Ferite

Sono lesioni determinate da un agente vulnerante che interrompe la continuità della pelle.

Cosa fare:

- lavarsi bene con acqua e sapone prima di medicare la ferita;
- far scorrere abbondantemente acqua corrente sulla ferita;
- disinfettare la ferita con un tampone di garza sterile imbevuto di disinfettante non irritante (ad es. acqua ossigenata);
- coprire la ferita con garza sterile.

Cosa non fare:

- mai usare cotone per la disinfezione e la medicazione delle ferite;
- mai usare come disinfettanti tintura di iodio e alcool denaturato.

Nel caso di ferite profonde che causano emorragia identificare subito il colore del sangue:

- sangue rosso scuro, emorragia venosa, fasciare strettamente l'arto ferito tenendolo sollevato;
- sangue rosso vivo, emorragia arteriosa, applicare il laccio emostatico sopra la ferita.

Malori e svenimenti

Lo svenimento è la perdita completa dei sensi per cui lo svenuto non reagisce se interpellato. Esso può essere determinato da molteplici cause quali: forti emozioni, mancanza di ossigeno, trauma alla testa, intossicazione, ecc.

Cosa fare:

- accertarsi che lo svenuto respiri, in caso contrario intervenire come previsto nel paragrafo relativo alla rianimazione;
- metterlo in posizione supina con testa reclinata all'indietro;
- allentare gli indumenti stretti (colletto, cravatta, cintura, reggiseno);
- sollevare gli arti inferiori ;
- aprire le finestre se in luogo chiuso;
- rinfrescare fronte, collo, polsi;

Cosa non fare:

- non sollevare lo svenuto in posizione eretta o seduta;
- non somministrare bevande finché è privo di sensi;
- non somministrare bevande alcoliche quando lo svenuto ha ripreso i sensi.

Bruciate ed ustioni

Le ustioni possono essere causate da fiamme, calore elevato, prodotti chimici, elettricità e si presentano con dolore, arrossamento della pelle (ustione di 1° grado), formazione di vesciche (2° grado), danno ai tessuti in profondità (3° grado).

Cosa fare:

Nelle ustioni di ridotta entità la parte colpita deve subito essere messa sotto l'acqua corrente fredda.

Nei casi di ustioni più gravi è necessario:

- eliminare gli elementi ustionanti;
- rimuovere gli oggetti metallici (orologio, catenine, occhiali, ecc.) e gli indumenti che bruciano;
- far bere più di un bicchiere d'acqua.

Cosa non fare:

- non rimuovere gli indumenti aderenti alla pelle;
- non toccare la zona ustionata;
- non applicare pomate o olii
- non usare estintori per spegnere le fiamme sulle persone.

Contusioni, distorsioni, lussazioni, strappi muscolari

Vengono indicate, correttamente, “commozioni” e comportano un pericolo consistente. Le tipologie più comuni di commozione sono:

- commozione cerebrale: perdita della conoscenza, pallore, rilassamento muscolare e respirazione debole;
- commozione toracica: dolori acuti al petto, difficoltà di respirazione;
- commozione addominale: pallore, sudore freddo, difficoltà respiratorie.

In tutti questi casi far distendere l'infortunato e applicare impacchi, anche utilizzando il ghiaccio.

Infortuni causati da elettricità**Cosa fare:**

- Il primo provvedimento in caso di contatto con parti in tensione è quello di interrompere l'alimentazione agendo sull'interruttore centrale;
- far distendere subito l'infortunato;
- sistemarlo sulla posizione di fianco se è svenuto e respira;
- coprire le ustioni con materiale asettico;

**Contenuti minimi della cassetta di pronto soccorso
(D.M. 388/03)**

- 1) Guanti sterili monouso (5 paia);
- 2) Visiera paraschizzi;
- 3) Flacone di Betadine soluzione cutanea da l. 1;
- 4) Flaconi di soluzione fisiologica da ml. 500;
- 5) Teli sterili monouso
- 6) Pinzette da medicazione sterili monouso;
- 7) Confezione di rete elastica misura media;
- 8) Due rotoli di cerotto adesivo alto cm. 2.,5;
- 9) Confezione di cerotti di varie misure;
- 10) Dieci buste da 5 confezioni di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x cm. 10;
- 11) Tre pacchetti da gr. 20 di cotone idrofilo;
- 12) Lacci emostatici;
- 13) Ghiaccio pronto uso (almeno 2 confezioni);
- 14) Sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari;
- 15) Un paio di forbici;
- 16) Termometro;
- 17) Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;
- 18) Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.

PIANO DI ESODO

Esso consiste nelle planimetrie allegata su cui sono riportate:

- Le vie di esodo.
- L’indicazione delle uscite di sicurezza.
- La posizione degli estintori.
- La posizione degli idranti.
- L’indicazione del punto di affissione.
- La legenda relativa alle segnalazioni adottate.

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, composto di n. 109 pagine, compresa la presente ed escluso il frontespizio, è stato elaborato dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione con l'assistenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in conformità alle indicazioni dell'art. 50 del D. Lgs. 81/08.


Martina Franca, li 12.10.2023

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione



Il Medico Competente

Il Dirigente Scolastico



Il Rappresentante dei Lavoratori

ALLEGATI

Al presente documento di valutazione dei rischi viene allegata la seguente documentazione:

- Elenco Attrezzature per pulizie
- Dispositivi di protezione individuali (dpi) adottati
- Elenco sostanze e preparati per pulizie
- Elenco personale sottoposto a sorveglianza sanitaria
- Elenco documenti da allegare
- Rilevazioni illuminotecniche
- Rilevazioni microclimatiche
- Rapporto di Valutazione del Rumore
- Schede rischio stress-lavoro correlato per gruppi omogenei
- Relazione Integrativa sulla valutazione della concentrazione di gas Radon
- Planimetrie

ELENCO ATTREZZATURE PER PULIZIE

DENOMINAZIONE	UTILIZZATORE
MOCIO	COLLABORATORE SCOLASTICO ADDETTO ALLE PULIZIE
SCOPA	
SECCHI	
SPINGI ACQUA	

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) ADOTTATI

Il presente paragrafo è analizzato in accordo con il Titolo III - Capo II del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. Nell'ambito dell'attività lavorativa effettuata nei locali dell'Istituto vi è necessità di utilizzo di DPI.

Il personale è stato reso edotto dell'obbligo di:

- utilizzare i DPI secondo quanto definito nelle istruzioni accluse a ciascun DPI;
- utilizzare i DPI secondo quanto indicato nel manuale;
- utilizzare i DPI secondo l'addestramento specifico ricevuto;
- segnalare immediatamente eventuali rotture o malfunzionamenti nel DPI stesso;
- evitare di apporre modifiche al DPI

Mansioni e DPI associati

Questi sono i Dispositivi di Protezione Individuale che vengono riconosciuti come necessari per la riduzione del rischio residuo nelle mansioni indicate e dovranno essere usati obbligatoriamente.

- a) Esecuzione di fotocopie, distruzione di documenti e altro lavoro al Centro Stampa
Non viene percepita l'esigenza di DPI per queste lavorazioni.
Va comunque prevista la disponibilità di guanti monouso in lattice e di camice, utili per le operazioni di sostituzione toner. Nel Centro Stampa va inoltre prevista la disponibilità di almeno un paio di guanti per la protezione contro il calore da utilizzarsi in caso di emergenze legate al surriscaldamento di macchine.
- b) Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale
Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:
 - Scarpe con suola antiscivolo
 - Occhiali protettivi
 - Guanti di protezione in lattice
 - Camice protettivo
- c) Spostamento di arredi, banchi, sedie
Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:
 - Scarpe con suola antiscivolo
 - Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo
- d) Archiviazione documenti
Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:
 - Scarpe con suola antiscivolo
 - A scelta del lavoratore, potranno essere utilizzati guanti protettivi in lattice o altro materiale.
- e) Consultazione di documenti in archivio
Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:
 - Scarpe con suola antiscivolo
 - A scelta del lavoratore, potranno essere utilizzati guanti protettivi in lattice o altro materiale.
- f) Piccola manutenzione di arredi, porte, finestre ed altro
Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:
 - Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo.
 - Guanti di protezione antitaglio e con presa antiscivolo.

- Elmetto di protezione (obbligatorio solo per: le lavorazioni in quota, in caso di dubbio sulla propria sicurezza, il lavoratore deve indossare il casco).
- Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille (obbligatori durante l'uso di utensili elettrici o in tutte quelle condizioni che rendono possibile la proiezione di frammenti, schegge, scintille).
- Grembiule per la protezione degli indumenti (può essere usato facoltativamente).

g) Piccola manutenzione di apparecchi elettrici ed elettronici

Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

- Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo.
- Guanti di protezione antitaglio e con presa antiscivolo.
- Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille (obbligatori durante l'uso di utensili elettrici o in tutte quelle condizioni che rendono possibile la proiezione di frammenti, schegge, scintille).
- Grembiule per la protezione degli indumenti (può essere usato facoltativamente).

PROTEZIONE	D.P.I.	MANSIONE			
		Insegnanti	C.S.	A.A.	ALUNNI
OBBLIGO DI PROTEZIONE DELLE MANI	Guanti di protezione rischio chimicobiologico		X		
	Guanti in lattice o pvc da indossare durante la fase di sostituzione del toner della stampante			X	
OBBLIGO DI PROTEZIONE DEL CORPO	Indumenti di protezione rischio chimico biologico		X		
OBBLIGO DI PROTEZIONE DEGLI ARTI	Scarpe antiscivolo durante le attività di lavaggio dei pavimenti		X		
PROTEZIONE DEGLI OCCHI	Occhiali protezione polveri agenti chimici - biologici, schegge				
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	Mascherine Chirurgiche/FFP2				

ELENCO SOSTANZE E PREPARATI PER PULIZIE

Elenco Sostanze e prep.	Schede di sicurezza	Indicazioni di pericolo	Quantità Modalità di stoccaggio MAGAZZINO		Note:
Igienizzante	Allegate	Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle Non ingerire		Tenere la bottiglia chiusa ed in luogo fresco Non esporre al sole	Tenere fuori dalla portata dei bambini Non utilizzare insieme ad altri prodotti (può emettere gas) Non disperdere il contenitore nell'ambiente
Detergente disinfettante	Allegate	Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle Non ingerire		Tenere la bottiglia chiusa ed in luogo fresco Non esporre al sole	Tenere fuori dalla portata dei bambini Non utilizzare insieme ad altri prodotti Non disperdere il contenitore nell'ambiente
Detergente - sapone liquido	Allegate	Non ingerire		Tenere la bottiglia chiusa ed in luogo fresco Non esporre al sole	Non disperdere il contenitore nell'ambiente

ELENCO PERSONALE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA

BENVENUTO CATALDO	D.S.G.A.
ACQUAVIVA IMMACOLATA	Assistente Amministrativo
BUFANO ANTONIETTA	Assistente Amministrativo
DE CICCO ANTONELLA	Assistente Amministrativo

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE

1. Documentazione generale, lettere e comunicazioni;
2. Comunicazione del nominativo del R.L.S. all'I.N.A.I.L.;
3. Lettera di designazione del Rappresentante dei Lavoratori;
4. Lettera di incarico del Medico Competente (se necessario);
5. Lettera di designazione degli addetti alla gestione delle emergenze, del pronto soccorso, antincendio ed evacuazione;
6. Verbale di riunione periodica;
7. Consegna dei D.P.I.(facsimile allegato n. 2);
8. Organigramma emergenza (da affiggere anche in bacheca);
9. Attestazione di formazione ed informazione di tutto il personale (facsimile allegato n.1);
10. Attestazione di formazione del personale addetto antincendio ed al primo soccorso;
11. Registro di prevenzione incendi, delle manutenzioni periodiche, degli infortuni e delle manutenzioni/sostituzioni D.P.I..
12. Certificato di Prevenzione Incendi per le attività previste dal D.P.R. 151/11;
13. Planimetrie e piano di emergenza;
14. Certificato di agibilità o abitabilità del plesso scolastico;
15. Certificazione sottoscritta dei tecnici verificatori attestante l'avvenuto controllo periodico semestrale degli estintori per il primo intervento e delle bocche e manichette antincendio;
16. Libretti degli impianti delle centrali termiche;
17. Libretti di gestione/manutenzione, rilasciati e gestiti dalla società appaltatrice per le centrali termiche;
18. Impianti di messa a terra, planimetria della maglia di dispersione con legenda descritta ed ubicazione dei pozzetti di dispersione- scheda Mod. B- verbali di verifica.
19. Dispositivi contro le scariche atmosferiche –scheda Mod. A- verbali di verifica.
20. Autorizzazioni ad adibire ambienti seminterrati o sotterranei a luoghi di lavoro, rilasciate dalla ASL.
21. Libretti ascensori o montacarichi –licenze di esercizio- libretti di collaudo e verbali di verifica.
22. Schede tecniche e/o manuali operativi forniti dai costruttori per:
 - attrezzature munite di video/schermo (unità logica, schermo, tastiera, piano di lavoro stampante ecc.);
 - macchine ed attrezzature con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.
23. Registri o schede riassuntive per la manutenzione ordinaria/straordinaria delle macchine, attrezzature ed impianti tecnologici (antincendio, elettrico, termico, ecc.).
24. Contratti di appalto per la manutenzione ordinaria delle macchine, attrezzature ed impianti tecnologici (antincendio, elettrico, termico, condizionamento, ecc.).

25. Specifiche tecniche/schede tossicologiche fornite dai fabbricanti delle sostanze nocive, tossiche e pericolose impiegate (facsimile allegato n. 3).
26. Elenco delle attrezzature e delle macchine.
27. Elenco delle sostanze e preparati.
28. Elenco dei mezzi antincendio.
29. Elenco dei presidi sanitari per il pacchetto di medicazione.
30. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle regole di sicurezza, ai sensi della Legge n. 37/2008.
31. Licenze di esercizio ed autorizzazione sanitaria per bar, contratti per tutti i servizi appaltati quali:
 - pulizia degli ambienti;
 - manutenzione dei locali (intonaci, tinteggiatura);
 - smaltimento rifiuti speciali, tossici e nocivi;
 - manutenzione (VDT, impianti elettrici, condizionamento, riscaldamento, ascensori, montacarichi, impianti antincendio, macchine ed attrezzature, cucine, bar, mense, foresterie, impianto fotografico, depuratori, rete idrica, ecc.).

RILEVAZIONI ILLUMINOTECNICHE

Le misurazioni effettuate nei diversi ambienti sono state eseguite secondo quanto prescritto dalla Norma UNI 10380, relativamente all'illuminamento sui posti di lavoro.

In ottemperanza al D.Lgs. 81/08 i valori minimi di illuminamento da garantire, tenendo conto delle diverse esigenze lavorative, sono i seguenti:

- uffici: 200 lux
- archivi: 150 lux
- depositi: 120 lux
- cucina: 200 lux
- aule: 200 lux
- corridoi: 120 lux

A seguito delle rilevazioni effettuate risulta che i valori di illuminamento riscontrati sono al di sopra di quelli minimi previsti e per questo **nella norma**.

RILEVAZIONI MICROCLIMATICHE

La presente indagine ambientale è stata condotta nei luoghi di lavoro della scuola in questione, al fine di valutare la presenza di rischi per la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Nella scelta dei luoghi nei quali effettuare i rilevamenti strumentali, si è tenuto conto principalmente dei seguenti fattori:

- valutazione soggettiva del tecnico specialista che ha effettuato i rilievi microclimatici;
- interviste al personale dipendente;
- impianti ed apparecchiature presenti;
- livello di attenzione all'attività lavorativa;
- norme di legge
- norme di buona tecnica.

MICROCLIMA

Per microclima si intende l'insieme delle caratteristiche climatiche (temperatura, umidità, velocità dell'aria, ecc.) di un ambiente confinato.

Tali caratteristiche hanno importanza sia per lo stato di salute e benessere dei lavoratori, sia per il regolare andamento del processo tecnologico (ad es. funzionamento di apparecchiature, ecc.).

Non esistono in Italia norme di legge indicanti valori limite relative ai fattori microclimatici negli ambienti di lavoro e per cui bisogna fare riferimento a raccomandazioni di Organismi Internazionali come ISO, ACGIH, ASHRAE, ASHVE, OMS, ecc..

Per questo motivo, attualmente si preferisce utilizzare standards di riferimento, quali quelli stabiliti dall'ISO (International Standards Organization), che, tra l'altro, sono i più validi ed accettati a livello internazionale.

Le principali grandezze ambientali da rilevare sono:

- temperatura dell'aria;
- velocità dell'aria;
- umidità dell'aria.

La valutazione del microclima negli ambienti di lavoro viene realizzata con riferimento al benessere o comfort termico definito come quella condizione mentale in cui viene espressa soddisfazione per l'ambiente termico. I metodi di valutazione del benessere termico, attraverso alcuni indici microclimatici, fanno riferimento sia a fattori connessi al lavoratore che all'espletamento della sua attività (abbigliamento, rendimento, ecc.).

Per poter parlare di comfort o benessere tecnico, l'ISO 7730 raccomanda che gli indici microclimatici soddisfino determinate condizioni a cui corrispondono determinati valori di riferimento delle grandezze ambientali fondamentali e precisamente:

in inverno

t 18° ÷ 22°C
v < 0.15 m/s
u 40 ÷ 65 %

in estate

t 23° ÷ 26°C
v < 0.25 m/s
u 40 ÷ 65 %

A seguito delle rilevazioni effettuate, risulta che i valori microclimatici riscontrati sono all'interno del campo di variabilità e per questo **nella norma**.

Rapporto di Valutazione del Rumore

ex D.Lgs.277/91

La Sottoscritta _____ MONACO Grazia Anna _____

**in qualità di Dirigente Scolastico
della Scuola**

ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCONI"

con sede in via _____ p.zza Marconi _____

CAP 74015 Comune _____ MARTINA FRANCA _____ Prov. (TA)

consapevole della responsabilità che assume ai sensi del D.Lgs.277/91

DICHIARA:

- di **autocertificare** la Valutazione del rumore in data **12.10.2023**
- che gli occupati nella scuola rispondono al seguente schema, per un **totale n°**
Studenti n° 610 Docenti n° 86 Non Docenti n° 16 D.S.G.A. n. 1
- di aver potuto escludere il superamento degli 80 dBA di LEP sulla base:
x della palese assenza di sorgenti rumorose
x di misurazioni in situazioni analoghe
- di aver consultato i seguenti lavoratori o loro rappresentanti (RLS):
- R.L.S. Ins. BUONSANTI Sandra
- che la Valutazione in oggetto, **salvo l'obbligo di ripeterla ad ogni variazione consistente del rumore prodotto, verrà ripetuta con periodicità quinquennale.**

Taranto li, 12.10.2023

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa MONACO Grazia Anna

Grazia Monaco



per presa visione

(i lavoratori o i loro rappresentanti)

Sandra Buonsanti

SCHEDA RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATO PER GRUPPI OMOGENEI

LEGENDA INDICATORI OGGETTIVI

1. Giorni di assenza per malattia rapportati al numero dei lavoratori divisi per categoria e genere (andamento negli ultimi 3 anni);
2. Ritardi sistematici;
3. Esposti di allievi, classi o genitori;
4. Numero di invii alla Commissione L.300 per problemi connessi a comportamenti o assenze ripetute per malattia (andamento negli ultimi 3 anni);
5. Segnalazioni a DS, DSGA, RSPP, RLS di problemi connessi a relazioni o organizzazione del lavoro;
6. Segnalazioni di problematiche riferite o sindromi correlabili a questi aspetti, emersi anche attraverso comunicazione del medico curante.

LEGENDA AZIONI CORRETTIVE

1. Dettagli manuali di gestione ed istruzioni operative.
2. Informazione, formazione, addestramento dei lavoratori.
3. Riunioni periodiche di verifica
4. Gestione dei feedback ed eventuale attivazione di "mobility office".

ASSEGNAZIONE DI PRIORITA' DEL GRUPPO OMOGENEO AL FINE DI EVENTUALI AZIONI CORRETTIVE

VALUTAZIONE DEL FATTORE DEL GRUPPO OMOGENEO	PESI	NUMEROSITA' DEI PESI				
	ALTO	PIU' DI 1	1	ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
MEDIO	PIU' DI 5	FINO A 5	FINO A 3	1	ASSENTI	
BASSO	---		PIU' DI 3	FINO A 3	ASSENTI	
PRIORITA' DEL GRUPPO		1	2	3	4	5

Priorità

- 1 Livello di rischio non accettabile, richiede misure di riduzione del rischio a breve termine
- 2 Livello di rischio accettabile, ma sono raccomandate misure di riduzione del rischio a medio termine
- 3 Livello di rischio accettabile, ma sono possibili misure di riduzione del rischio
- 4 Livello di rischio accettabile, ma deve essere assicurato il mantenimento dei livelli
- 5 Livello di rischio non rilevante

GRUPPO OMOGENEO		1	DOCENTI			
MACROCATEGORIA	FATTORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL FATTORE	AZIONE MESSE IN ATTO	RIVALUTAZIONE DEL FATTORE	INDICATORE OGGETTIVO (analisi del trend)	VALUTAZIONE FINALE DEL FATTORE

GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEI PROCESSI DI LAVORO	Gestione dei collaboratori	N.A.	1,2, 3, 4	N. A.	1,2,3,4,5,6	N. A.		
	Livello di autonomia	Non rilevante	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante		
	Responsabilità della sicurezza fisica di altre persone	BASSO	1,2, 3, 4	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante		
	Definizione del ruolo e dei compiti	MEDIO	1,2, 3, 4	BASSO	1,2,3,4,5,6	Non rilevante		
COMUNICAZIONE	Comunicazione tra colleghi	BASSO	1,2, 3, 4	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante		
	Comunicazione capo-collaboratore	MEDIO	1,2, 3, 4	BASSO	1,2,3,4,5,6	Non rilevante		
	Conoscenza degli obiettivi aziendali	BASSO	1,2, 3, 4	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante		
	Comunicazione con esterno	N.A.	1,2, 3, 4	N.A.	1,2,3,4,5,6	N.A.		
	Strumenti di comunicazione	BASSO	1,2, 3, 4	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante		
	Conoscenza prospettive professionali	BASSO	BASSO	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante		
CONDIZIONI DI LAVORO E AMBIENTALI	AMBIENTE	Igiene	BASSO	Valutazione dei rischi; ottemperanza alle normative di legge; 1,2,3,4	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
		Illuminazione	BASSO		Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
		Ergonomia del posto di lavoro	MEDIO		BASSO	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
		Agenti fisici	BASSO		Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
		Agenti chimici presenti nell'ambiente di lavoro	BASSO		Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
		Strumenti di lavoro	BASSO		Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
	CONDIZIONI DI LAVORO	Lavoro monotono e ripetitivo	BASSO		—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Ritmi di lavoro	BASSO		—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Torni di lavoro	BASSO		—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Carico di lavoro	BASSO		—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Scadenze nella consegna di un lavoro	BASSO		—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Gestione imprevisti	BASSO		1,2, 3, 4	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Trasferte	BASSO		—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Stabilità del posto di lavoro	BASSO		1,2, 3, 4	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
FATTORI SOGGETTIVI	Accessibilità del luogo di lavoro	BASSO	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante		
	Diversità culturali	BASSO	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante		
PRIORITY DEL GRUPPO OMOGENEO __ 1 __		__ 3 __	(eventuale rivalutazione della priorità al fattore assegnato con motivazione)	__ 4 __	(eventuale rivalutazione della priorità al fattore assegnato con motivazione)	__ 5 __		

GRUPPO OMOGENEO

2

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

MACROCATEGORIA FATTORI DI RISCHIO	FATTORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL FATTORE	AZIONE MESSE IN ATTO	RIVALUTAZIONE DEL FATTORE	INDICATORE OGGETTIVO (analisi del trend)	VALUTAZIONE FINALE DEL FATTORE	
GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEI PROCESSI DI LAVORO	Gestione dei collaboratori	N.A.	1,2,3,4	N.A.	1,2,3,4,5,6	N.A.	
	Livello di autonomia	Non rilevante	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
	Responsabilità della sicurezza fisica di altre persone	BASSO	1,2,3,4	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
COMUNICAZIONE	Definizione del ruolo e dei compiti	MEDIO	1,2,3,4	BASSO	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
	Comunicazione tra colleghi	BASSO	1,2,3,4	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
	Comunicazione capo-collaboratore	MEDIO	1,2,3,4	BASSO	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
	Conoscenza degli obiettivi aziendali	BASSO	1,2,3,4	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
	Comunicazione con esterno	N.A.	1,2,3,4	N.A.	1,2,3,4,5,6	N.A.	
	Strumenti di comunicazione	BASSO	1,2,3,4	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
CONDIZIONI DI LAVORO E AMBIENTALI	Conoscenza prospettive professionali	BASSO	BASSO	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
	AMBIENTE	Igiene	BASSO	Valutazione dei rischi, ottemperanza alle normative di legge: 1,2,3,4	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Illuminazione	BASSO		Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Ergonomia del posto di lavoro	MEDIO		BASSO	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Agenti fisici	BASSO		Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Agenti chimici presenti nell'ambiente di lavoro	BASSO		Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
	Strumenti di lavoro	BASSO	Non rilevante		1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
	CONDIZIONI DI LAVORO	Lavoro monotono e ripetitivo	BASSO	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Ritmi di lavoro	BASSO	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Turni di lavoro	BASSO	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Carico di lavoro	BASSO	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Scadenze nella consegna di un lavoro	BASSO	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Gestione imprevisti	BASSO	1,2,3,4	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
Trasferte		BASSO	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
Stabilità del posto di lavoro	BASSO	1,2,3,4	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante		
FATTORI SOGGETTIVI	Accessibilità del luogo di lavoro	BASSO	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
	Diversità culturali	BASSO	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
PRIORITÀ DEL GRUPPO OMOGENEO __ 2 __		__ 3 __	(eventuale rivalutazione della priorità al fattore assegnato con motivazione) __ 4 __		(eventuale rivalutazione della priorità al fattore assegnato con motivazione) __ 5 __		

GRUPPO OMOGENEO

3

COLLABORATORI SCOLASTICI

MACROCATEGORIA FATTORI DI RISCHIO	FATTORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL FATTORE	AZIONE MESSE IN ATTO	RIVALUTAZIONE DEL FATTORE	INDICATORE OGGETTIVO (analisi del trend)	VALUTAZIONE FINALE DEL FATTORE	
GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEI PROCESSI DI LAVORO	Gestione dei collaboratori	N.A.	1,2,3,4	N.A.	1,2,3,4,5,6	N.A.	
	Livello di autonomia	Non rilevante	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
	Responsabilità della sicurezza fisica di altre persone	BASSO	1,2,3,4	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
	Definizione del ruolo e dei compiti	MEDIO	1,2,3,4	BASSO	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
COMUNICAZIONE	Comunicazione tra colleghi	BASSO	1,2,3,4	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
	Comunicazione capo-collaboratore	MEDIO	1,2,3,4	BASSO	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
	Conoscenza degli obiettivi aziendali	BASSO	1,2,3,4	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
	Comunicazione con esterno	N.A.	1,2,3,4	N.A.	1,2,3,4,5,6	N.A.	
	Strumenti di comunicazione	BASSO	1,2,3,4	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
	Conoscenza prospettive professionali	BASSO	BASSO	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
	Igiene	BASSO	Valutazione dei rischi, ottemperanza alle normative di legge, 1,2,3,4	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
	Illuminazione	BASSO		Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
Ergonomia del posto di lavoro	MEDIO	BASSO		1,2,3,4,5,6	Non rilevante		
Agenti fisici	BASSO	Non rilevante		1,2,3,4,5,6	Non rilevante		
Agenti chimici presenti nell'ambiente di lavoro	BASSO	Non rilevante		1,2,3,4,5,6	Non rilevante		
Strumenti di lavoro	BASSO	Non rilevante		1,2,3,4,5,6	Non rilevante		
CONDIZIONI DI LAVORO E AMBIENTALI	AMBIENTE	Lavoro monotono e ripetitivo	BASSO	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Ritmi di lavoro	BASSO	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Torni di lavoro	BASSO	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Carico di lavoro	BASSO	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Scadenze nella consegna di un lavoro	BASSO	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
	CONDIZIONI DI LAVORO	Gestione imprevisti	BASSO	1,2,3,4	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Trasferte	BASSO	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Stabilità del posto di lavoro	BASSO	1,2,3,4	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Accessibilità del luogo di lavoro	BASSO	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
		Diversità culturali	BASSO	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante
FATTORI SOGGETTIVI	Accessibilità del luogo di lavoro	BASSO	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante	
Diversità culturali	BASSO	—	Non rilevante	1,2,3,4,5,6	Non rilevante		
PRIORITY DEL GRUPPO OMOGENEO __ 3 __		__ 3 __	(eventuale rivalutazione della priorità al fattore assegnato con motivazione) __ 4 __		(eventuale rivalutazione della priorità al fattore assegnato con motivazione) __ 5 __		



StudioBungaro
Sicurezza e Ambiente

Sicurezza, prevenzione e protezione industriale – Acustica Ambientale – Radioprotezione



**PARERE PRO VERITATE IN MERITO ALLA CAMPAGNA
 DI MISURE EFFETTUATA PRESSO GLI ISTITUTO
 COMPRENSIVI GRASSI E MARCONI DI MARTINA
 FRANCA.**

Prot. *mf/2/2021*

A seguito di richiesta di consulenza tecnico-scientifica ricevuta dal Comune di Martina Franca nella persona del funzionario dr. Ing. Daniele Sgaramella, con la presente il sottoscritto dott. M. Ing. Michele Bungaro, esperto qualificato di radioprotezione di II grado iscritto nell'elenco del ministero del lavoro e della previdenza sociale, comunica all'ente civico le azioni tecniche intraprese presso gli istituti scolastici "Marconi" e "Grassi", AD INTEGRAZIONE del precedente parere parziale con il completamento della campagna di misura presso i siti "Montalcini" e "Casavola", a seguito dell'incontro del 20 maggio ultimo scorso presso lo stesso Ente svoltosi tra tecnici e dirigenti comunali e scolastici. Argomento dell'incontro interessato è stata la potenziale presenza del gas "radon" presso alcune aule dei siti centrali e periferici degli istituti comprensivi "Marconi" e "Grassi", con sede nel Comune di Martina Franca (Ta). Come noto tali istituti sono stati oggetto di campagna di misura, come previsto dalla legge Regionale 30/2012 che trasmette agli esercenti obbligo di monitoraggio della esposizione al gas radon, recependo la direttiva Europea Euratom 2013/59.

La necessità di effettuare ulteriori approfondimenti con metodologie scientifiche innovative è purtroppo scaturita in quanto le misure effettuate con sistemi passivi sono coincise con le azioni di prevenzione pandemica che hanno portato alla chiusura della scuole.

Tale dato risulta essere nello specifico essenziale, in quanto le dinamiche diffusive dello stesso Gas all'interno dei locali chiusi sono condizionate dai ritmi orari e dai ricambi di aria. Al fine quindi di valutare le condizioni cicliche dei siti, la esposizione e quindi le azioni correttive o mitigative, si è proceduto ad eseguire un monitoraggio puntuale con strumentazione attiva, in grado di determinare ora dopo ora la concentrazione di gas



StudioBungaro

Sicurezza e Ambiente

Sicurezza, prevenzione e protezione industriale – Acustica Ambientale – Radioprotezione



radon nei siti interessati. Al momento tale campagna è ancora in corso, ma si possono trarre le seguenti **considerazioni**, rimandando all'elaborato finale ogni considerazione conclusiva definitiva.

- ❖ in nessun sito la strumentazione impiegata ha evidenziato significativi superamenti dei limiti nelle condizioni di prova (ricambi d'aria attivi)
- ❖ dalla analisi delle misure effettuate, si constata che, con il ricambio di aria previsto anche dal controllo del rischio Covid 19, nelle ore diurne antimeridiane, nelle aule oggetto delle misure non vi è superamento dei valori medi dei limiti previsti .
- ❖ a seguito delle esigenze tecniche manifestate nella riunione svolta il 12 ottobre 2021 presso i locali dell'Ente, si può dichiarare fruibile temporaneamente la stanza 58 (cucina) del plesso "Marconi" sede centrale, considerato un utilizzo per non più di 2 ore al giorno e la permanenza durante l'uso della via di accesso sempre aperta, nonché la aereazione prima dell'inizio delle attività di almeno una ora, fermo restando la assoluta opportunità di installazione di sistemi meccanici di ricambio dell'aria .=====

Tanto si riferisce.



Monteiasi (Ta), 13 ottobre 2021 =====

L'esperto qualificato
di radioprotezione
II grado Ministero welfare
(Dr. M. Ing. Michele Bungaro)

ALLEGATI .
n. 2 Rapporti di prova misure integrative ai precedenti emessi con parere Prot.
mf/2/2021

Partita Iva 02291840730 - C.F. BNG MHL 73C06 E205A - St. Via Mascagni 13 - 74020 Monteiasi (TA)
Tel./fax +39 099 5901178 - Portatile +39 338 2407644 - E Mail info@studiobungaro.it - www.studiobungaro.it

C_E986 - 1 - 1 - 2021-10-15 - 0062635



Valutazione del rischio

Alcol dipendenza

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MARCONI"


Allegato al Documento di Valutazione dei rischi

Il sottoscritto RLS dell'Istituto Comprensivo Statale "MARCONI" dichiara di aver ricevuto la copia del presente documento e di aver partecipato alle attività in conformità alle indicazioni dell'art. 50 del D.Lgs 81/08.

Il documento è stato licenziato in data 12/10/2023

Ins. Sandra BUONSANTI

Sandra Buonsanti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	IL MEDICO COMPETENTE	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Giuseppe GENTILE	Dott. Ludovico ARCES	Dott.ssa Grazia Anna MONACO
 ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di TARANTO Dott. Ing. GENTILE Giuseppe N. 927		 

Versione del 12.10.2023

Sommario

Premessa	3
Normativa di riferimento.....	3
Valutazione e Misure di prevenzione	4
Alcol come fattore di rischio	4
Situazioni di rischio	4

PREMESSA

Il D. Lgs. 81/08, prescrive che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari

Il presente documento, che è parte integrante del documento di Valutazione dei rischi e Piano di Prevenzione, è stato redatto al fine di adempiere all'obbligo di valutazione dei rischi legati all'alcol dipendenza del personale insegnante, individuato nell'Allegato 1 dell'Intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16.3.2006, fra le attività che comportano un rischio elevato di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi.

La valutazione è stata effettuata in assenza del Decreto attuativo previsto dall'art.41 comma 4 bis del D. Lgs. 81/08 che deve rivisitare le condizioni e le modalità per l'accertamento dell'alcol dipendenza, considerando che l'Intesa Stato-Regioni prescrive solo il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro interessati.

Normativa di riferimento

La **Legge n. 125 del 30 marzo 2001** è la legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati; l'art.15 (disposizioni per la sicurezza sul lavoro) stabilisce il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi; per garantire il rispetto di tale divieto sono previsti controlli alcolimetrici.

Il **Provvedimento 16 marzo 2006** della Conferenza Stato-Regioni individua le attività lavorative ad elevato rischio alle quali si applica il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Il **Decreto Legislativo n. 81/2008** (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce che, nelle attività individuate a rischio, le visite mediche effettuate dal medico competente aziendale sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza (art. 41 comma 4).

Alcol come fattore di rischio

L'alcol etilico o etanolo è una sostanza che deriva dalla fermentazione di zuccheri contenuti nella frutta (ad esempio il vino), di amidi di cui sono ricchi cereali (ad esempio la birra) e tuberi, oppure dalla distillazione (ad esempio i superalcolici).

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) classifica l'alcol fra le droghe; è una droga giuridicamente legale ma è una sostanza molto tossica, potenzialmente cancerogena ed è causa di dipendenza spesso sottovalutata.

Come tutte le droghe anche l'alcol ha un potere **psicoattivo** (è in grado cioè di modificare il funzionamento del cervello) e quindi altera il comportamento.

L'**alcolemia** è la quantità di alcol che si ritrova nel sangue dopo l'ingestione di bevande alcoliche. Una concentrazione di 0,2 grammi di alcol ogni litro di sangue (0,2 gr/l) si raggiunge con l'ingestione di circa 12 grammi di alcol (se a stomaco vuoto in soli 30 minuti)

Assumere un bicchiere di bevanda alcolica altera i riflessi ed aumenta la tendenza ad agire in modo imprudente a causa della diminuzione della percezione del rischio.

La velocità con cui il fegato rimuove l'alcol dal sangue varia in base al sesso, al peso corporeo, all'età ed è circa 1/2 bicchiere di bevanda alcolica all'ora, quindi 1 bicchiere richiede circa 2 ore per essere smaltito per cui è necessario NON bere nelle ore precedenti all'inizio del turno di lavoro.

L'eliminazione dell'alcol dal sangue varia da individuo a individuo e, contrariamente a quanto si pensa, il freddo, il caffè, bere molta acqua, lo sforzo fisico, un bagno o una doccia fredda non accelerano l'eliminazione dell'alcol dall'organismo.

I giovani, le donne e gli anziani sono in genere più vulnerabili agli effetti delle bevande alcoliche a causa di una ridotta capacità dell'organismo a metabolizzare l'alcol.

L'assunzione di alcol determina diversi effetti sulla salute, sia **acuti** che **cronici**.

Quelli acuti, naturalmente, variano in funzione della concentrazione di alcol nel sangue. Assumendo un solo bicchiere di vino a digiuno, ad esempio, il senso di benessere viene alterato e si assume un comportamento imprudente tendente all'euforia, che porta a sottovalutare i pericoli e a sopravvalutare le proprie capacità.

Aumentando la concentrazione di alcol nel sangue, gli effetti diventano sempre più gravi: si ha una alterazione della percezione, con riduzione della visione laterale e parziale perdita della coordinazione motoria.

Situazioni di rischio

Distribuzione ed assunzione di bevande alcoliche

Nell'Istituzione Scolastica non vengono distribuite e conseguentemente non vengono assunte bevande alcoliche.

Al fine di evitare che possa determinarsi il rischio va garantita, in sede di convenzione, il divieto di somministrazione nelle mense, nei bar e nei distributori automatici.

Alcol dipendenza

Pur in assenza di un valore di riferimento per il tasso di alcolemia nel sangue che

consenta lo svolgimento dell'attività lavorativa in piena sicurezza del lavoratore e di terzi, è prevista la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici e accertamenti sanitari preventivi e periodici tramite il Medico Competente.

In assenza del decreto attuativo di cui all'art. 41 comma 4 bis del D. Lgs. 81/08, sulla base delle linee guida regionali già emanate (nel Lazio non sono state emanate linee guida ma solo un "opuscolo" a cura dell'Assessorato alla salute - Direzione Regionale Assetto Istituzionale Prevenzione ed Assistenza Territoriale), si ritiene opportuno, in assenza di sorveglianza sanitaria già attivata per altri profili di rischio, di non procedere alla nomina del Medico competente e, di conseguenza, di non dare corso alla sorveglianza sanitaria relativa all'alcol dipendenza.

Misure di prevenzione

Oltre al divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche, ai fini della prevenzione degli infortuni e dei possibili danni a terze persone vengono adottate specifiche procedure di verifica, incaricando formalmente dirigenti o preposti con la funzione di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione/somministrazione di bevande alcoliche.

Con analoghe finalità i lavoratori vanno informati:

- sugli effetti dannosi dell'alcol;
- sul maggior rischio infortunistico, sia per i lavoratori sia per i terzi, che comporta l'assunzione di alcol;
- che il tasso alcolico nel sangue durante il lavoro deve essere pari a "zero";
- che l'alcol non deve essere assunto sia durante l'attività lavorativa, sia nel periodo precedente l'inizio di tale attività, tenendo conto dei tempi che l'organismo impiega per lo smaltimento dell'alcol;
- circa le procedure aziendali di verifica: chi sono le persone formalmente incaricate di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione di alcol durante l'attività; come avvengono le procedure di verifica; quali sono le conseguenze di comportamenti in contrasto con la normativa sull'alcol;
- sui programmi terapeutici e di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate.

L'informazione, per ragioni educative, va estesa anche al personale non docente ed agli allievi.

Al Dirigente Scolastico
SEDE

oggetto: alcol dipendenza e controlli alcolemici

A seguito di quanto indicato nella Conferenza Stato-Regioni del 16 marzo 2006 si redige il presente opuscolo che evidenzia come le istituzioni scolastiche sono individuate tra le attività a rischio di alcol dipendenza.

Nell'opuscolo, fra i vari adempimenti a cura del Datore di lavoro, viene evidenziato l'obbligo della sorveglianza sanitaria a cura del medico competente per il personale insegnante.

La normativa di riferimento al momento è poco chiara e mancante di importanti adempimenti:

La Legge n. 125 del 30 marzo 2001 (legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati) all'art.15 (disposizioni per la sicurezza sul lavoro) stabilisce il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi; per garantire il rispetto di tale divieto sono previsti controlli alcolimetrici.

Il Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni, individua le attività lavorative ad elevato rischio alle quali si applica il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce che, nelle attività individuate a rischio, le visite mediche effettuate dal medico competente aziendale sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza (art. 41 comma 4) previa emanazione di un decreto attuativo "in cui vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento dell'alcol dipendenza". (art. 41 comma 4bis).

Considerando che il decreto attuativo non è stato ancora emanato, al momento nessuna norma impone l'obbligo della sorveglianza sanitaria (il predetto opuscolo non rappresenta una fonte normativa) e considerando i costi che ne deriverebbero per le Istituzioni Scolastiche, al fine di evitare contestazioni da parte degli organi di vigilanza, si ritiene opportuno:

- integrare il Documento di Valutazione dei rischi con uno specifico allegato,
- disporre il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche,
- incaricare i Preposti della vigilanza sul divieto,
- provvedere ad una specifica informazione dei lavoratori sui problemi legati all'alcol dipendenza, da estendere, con finalità educative, anche agli allievi.

A tal fine si allega la relativa documentazione.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, Le invio cordiali saluti,

Servizio Prevenzione Protezione
Il Responsabile
ing. Giuseppe GENTILE



carta intestata istituzione scolastica

Al Personale tutto

oggetto: Disposizioni per la prevenzione dell'alcol dipendenza

In ottemperanza alle disposizioni relative alla prevenzione dell'alcol dipendenza, considerata nel Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni fattore di rischio nella attività d'insegnamento, si dispone il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche all'interno degli edifici costituenti l'Istituzione Scolastica.

I Preposti hanno l'obbligo di vigilare sul corretto adempimento alla presente disposizione.

Si rammenta inoltre che, ai sensi della vigente normativa, il tasso di alcolemia nel sangue per il personale insegnante deve essere pari a zero, pertanto gli insegnanti dovranno avere cura di non assumere bevande alcoliche prima dell'inizio della loro attività.

Contando sulla vostra fattiva collaborazione,

..... il

Il Dirigente Scolastico

.....

Premessa

L'uso di bevande alcoliche rappresenta un'abitudine largamente diffusa in Italia da sempre sostenuta da una cultura familiare e sociale di normalizzazione del cosiddetto "bere sociale".

I profondi cambiamenti della società intercorsi nel corso degli ultimi due decenni hanno tuttavia inciso sulle modalità di consumo di intere generazioni modificando le modalità dell'uso di alcol, non più contestualizzati ai pasti ma attuati in situazioni e contesti che, in particolare nelle generazioni più giovani, hanno sollecitato l'uso di alcol come sostanza disinibente, euforizzante, da abusare. Gruppi di popolazione tradizionalmente non orientati al bere, anche in conseguenza di un sistema di convenzioni sociali che inibivano il consumo di alcol nei contesti pubblici, hanno ampliato la platea dei consumatori secondo nuovi modelli e stili di consumo prevalentemente orientati al consumo fuori pasto; tra questi i giovani e le donne.

Il carico per la società conseguente all'adozione di stili e modelli di consumo orientati al consumo rischioso o dannoso di alcol non è insignificante.

Si stima che in Italia circa 5 milioni di italiani e italiane in età lavorativa siano consumatori a rischio; a questi sono da aggiungere coloro che sono pensionati e che rientrano nei 3 milioni circa di ultra65enni a rischio in Italia.

Il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro è un argomento sensibile nelle politiche sanitarie, sociali, aziendali.

La Legge 125/2001 ha focalizzato anni fa la necessità di provvedere ad identificare le misure idonee a tutelare la sicurezza e l'incolumità dei terzi, protette in particolare, in estrema sintesi, per tutte le occupazioni considerate ad alto rischio. L'OMS, più esplicitamente, parla dei luoghi di lavoro come di contesti *alcohol-free*.

Dare una regolamentazione alle misure alcol correlate a livello di comunità ha numerosi vantaggi. I problemi legati all'alcol hanno conseguenze immediate locali alle quali la comunità deve rispondere direttamente. Deve avere a che fare con danni e decessi in seguito ad incidenti stradali, fornire assistenza medica ospedaliera e di pronto intervento ed offrire interventi sul consumo di alcol e sull'alcoldipendenza. Nei luoghi di lavoro, il consumo dannoso di alcol ed i consumi eccessivi episodici aumentano il rischio di problemi quali l'assenteismo, ma anche il "presenteismo", la presenza con scarsa produttività, arrivare al lavoro in ritardo, lasciare il lavoro prima del tempo, un aumentato turnover legato a morti premature, scarsa produttività, comportamenti inappropriati, furti ed altri reati così come altri problemi che richiedono provvedimenti disciplinari, difficoltà nel lavoro di gruppo ed uno scarso spirito aziendale. Al contrario; fattori strutturali degli ambienti di lavoro, incluso lo stress eccessivo ed una bassa soddisfazione, possono aumentare il rischio di disordini alcolcorrelati e l'alcoldipendenza.

Secondo l'OMS, gli interventi sui posti di lavoro che possono ridurre i danni alcol-correlati includono la promozione di luoghi di lavoro in cui si applichi il divieto del consumo di alcol, uno stile manageriale che riduca lo stress da lavoro ed incrementi gli incentivi lavorativi, ed interventi sui posti di lavoro quali la formazione in competenze psicosociali, l'intervento breve e le campagne di informazione sull'alcol.


Cos'è l'alcol?

L'ALCOL ETILICO O ETANOLO è una sostanza che deriva dalla fermentazione di zuccheri contenuti nella frutta (ad esempio il vino), di amidi di cui sono ricchi cereali (ad esempio la birra) e tuberi, oppure dalla distillazione (ad esempio i superalcolici).

Le bevande in assoluto più rappresentative dei consumi mondiali sono la birra ed il vino, entrati ormai nelle abitudini alimentari di molti popoli. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) classifica l'alcol fra le droghe; è una droga giuridicamente legale ma è una sostanza molto tossica, potenzialmente cancerogena ed è causa di dipendenza spesso sottovalutata. Come tutte le droghe anche l'alcol ha un potere **psicoattivo** (è in grado cioè di modificare il funzionamento del cervello) e quindi altera il comportamento.

Che cos'è l'alcolemia?

L'alcolemia è la quantità di alcol che si ritrova nel sangue dopo l'ingestione di bevande alcoliche. Una concentrazione di 0,2 grammi di alcol ogni litro di sangue (0,2 gr/l) si raggiunge con l'ingestione di circa 12 grammi di alcol (se a stomaco vuoto in soli 30 minuti), pari al consumo di UN BICCHIERE DI SOSTANZA ALCOLICA COSÌ COME DI SEGUITO ILLUSTRATO :



Assumere un bicchiere come illustrato determina già una iniziale tendenza a guidare in modo più rischioso, i riflessi sono alterati, aumenta la tendenza ad agire in modo imprudente a causa della diminuzione della percezione del rischio.

La velocità con cui il fegato rimuove l'alcol dal sangue varia in base al sesso, al peso corporeo, all'età ed è circa

1/2 bicchiere di bevanda alcolica all'ora quindi

1 bicchiere richiede circa 2 ore per essere smaltito per cui

E' necessario NON bere nelle ore precedenti all'inizio del turno di lavoro

L'eliminazione dell'alcol dal sangue varia da individuo a individuo e, contrariamente a quanto si pensa, il freddo, il caffè, bere molta acqua, lo sforzo fisico, un bagno o una doccia fredda non accelerano l'eliminazione dell'alcol dall'organismo.

I giovani, le donne e gli anziani sono in genere più vulnerabili agli effetti delle bevande alcoliche a causa di una ridotta capacità dell'organismo a metabolizzare l'alcol.

Quali sono gli effetti a breve termine?

L'assunzione di alcol determina diversi effetti sulla salute, sia acuti che cronici.

Quelli acuti, naturalmente, variano in funzione della concentrazione di alcol nel sangue. Assumendo un solo bicchiere di vino a digiuno, ad esempio, il senso di benessere viene alterato e si assume un comportamento imprudente tendente all'euforia, che porta a sottovalutare i pericoli e a sopravvalutare le proprie capacità. Aumentando la concentrazione di alcol nel sangue, gli effetti diventano sempre più gravi: si ha una alterazione della percezione, con riduzione della visione laterale e parziale perdita della coordinazione motoria. (vedi tabella alla pagina seguente)

Secondo recenti stime dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), almeno il 10% degli infortuni sul lavoro sono attribuiti all'uso di alcol.

Nelle donne in gravidanza che assumono alcolici si è riscontrato una maggior frequenza di aborti a causa dell'azione tossica dell'alcol sul feto (l'alcol attraversa la placenta e arriva direttamente al feto ad una concentrazione praticamente equivalente a quella della madre) e anche una maggior frequenza nei nati di disturbi intellettivi e cognitivi ("Sindrome feto-alcolica" caratterizzata da ritardo mentale, minore capacità di memoria, iperattività).

Quali sono gli effetti a lungo termine?

L'utilizzo prolungato di alcol nel tempo può aumentare il rischio di sviluppare varie patologie più o meno gravi; anche a basse dosi l'alcol accresce il rischio per alcune malattie.

Secondo dati forniti dall'OMS, il consumo di 20 grammi di alcol al giorno (pari a circa 2 bicchieri di vino) raddoppia il rischio di cirrosi epatica e aumenta il rischio di tumori (alla bocca, all'esofago, alla laringe, al fegato, al seno) e di ictus cerebrale.

Chiaramente, all'aumentare delle quantità di alcol aumenta anche la percentuale di rischio.

MASCHIO 1 bicchiere



FEMMINA 1 bicchiere



Iniziale tendenza a guidare in modo più rischioso, i riflessi sono leggermente disturbati, aumenta la tendenza ad agire in modo imprudente in virtù di una diminuzione della percezione del rischio.

MASCHIO 2 bicchieri



FEMMINA 1 bicchiere e 1/2



Rallentamento delle capacità di vigilanza ed elaborazione mentale; le percezioni i movimenti e le manovre lavorative vengono eseguite bruscamente con difficoltà di coordinamento

MASCHIO 3 bicchieri



FEMMINA 2 bicchieri



Il campo visivo si riduce prevalentemente a causa della visione laterale (più difficile perciò controllare le manovre di lavoro soprattutto se si utilizzano automezzi o veicoli); contemporaneamente si verifica la riduzione del 30-40% della capacità di percezione degli stimoli sonori, luminosi e della conseguente capacità di reazione.

La probabilità di subire un incidente è 2 volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto.

MASCHIO 4 bicchieri



FEMMINA 3 bicchieri



I tempi di reazione sono fortemente compromessi; l'esecuzione di normali movimenti e manovre lavorative è priva di coordinamento, si possono commettere gravi errori nelle prestazioni lavorative.

La probabilità di subire un incidente è 5 volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto.

MASCHIO 5 bicchieri



FEMMINA 3 bicchieri e 1/2



Sono compromessi: l'adattamento all'oscurità, la capacità di valutazione delle distanze, degli ingombri della traiettoria dei veicoli e delle percezioni visive simultanee (per esempio di due veicoli se ne percepisce uno solo).

MASCHIO 5 bicchieri e 1/2



FEMMINA 4 bicchieri



L'ebbrezza è chiara e manifesta; è caratterizzata da euforia e disturbi motori che rendono precario l'equilibrio. È manifesta e visibile l'alterazione della capacità di attenzione, con tempi di reazione assolutamente inadeguati. Le percezioni sonore vengono avvertite con ritardo accentuato e comunque in maniera insufficiente a determinare un riflesso utile alla salvaguardia della propria e altrui incolumità. Non si è in grado di svolgere nessuna manovra lavorativa.

E' consentito assumere sostanze alcoliche sul lavoro?

L'assunzione di bevande alcoliche sul lavoro costituisce un rischio aggiuntivo di tipo comportamentale. Occorre essere consapevoli che aumenta i rischi per la propria salute e spesso anche per quella degli altri, per cui è sempre meglio non bere durante lo svolgimento di qualsiasi lavoro.

Vi sono poi delle mansioni (come l'insegnamento) per le quali è vietato assumere bevande alcoliche. Si tratta di attività lavorative ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi.

Quale normativa regola l'assunzione di alcol sul lavoro?

La Legge n. 125 del 30 marzo 2001 è la legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati; l'art.15 (disposizioni per la sicurezza sul lavoro) stabilisce il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi; per garantire il rispetto di tale divieto sono previsti controlli alcolimetrici.

Il **Provvedimento 16 marzo 2006** della Conferenza Stato-Regioni individua le attività lavorative ad elevato rischio alle quali si applica il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Il **Decreto Legislativo n. 81/2008** (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce che, nelle attività individuate a rischio, le visite mediche effettuate dal medico competente aziendale sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza (art. 41 comma 4). Il nuovo codice della strada (Legge n. 120/2010) stabilisce che il tasso alcolemico deve essere zero per i conducenti professionali o di autoveicoli con patente C, D ed E oltre che per i giovani con meno di 21 anni e per chi ha preso la patente da non più di 3 anni.

In quali aziende si applica la normativa relativa all'alcol?

Per le attività lavorative ad elevato rischio, individuate dal Provvedimento 16 marzo 2006, vige il divieto di assunzione/somministrazione di bevande alcoliche; ai lavoratori che svolgono tali attività è consentito bere alcolici al di fuori dell'orario di lavoro, ma il loro tasso di alcol nel sangue durante il lavoro deve risultare pari a "zero".

Le molteplici attività, ritenute ad elevato rischio, riguardano i seguenti ambiti lavorativi: l'espletamento di alcuni lavori pericolosi per i quali sia richiesto un certificato di abilitazione; gli impianti a rischio di incidente rilevante; i lavori in particolari ambienti confinati (vasche, serbatoi, etc.); le mansioni sanitarie; **le attività di insegnamento**; le mansioni che comportano il porto d'armi; le mansioni inerenti attività di trasporto (stradale, ferroviario, marittimo e aereo); la produzione e vendita di esplosivi; l'edilizia e le costruzioni; i forni di fusione; le sostanze esplosive ed infiammabili; gli impianti nucleari; le cave e miniere. Nel dettaglio si possono meglio precisare alcune attività:

le mansioni inerenti le attività di trasporto: guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E; guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente; guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci (muletti o carrelli elevatori);

le mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

i lavoratori dei comparti dell'edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i 2 metri di altezza.

Quali politiche aziendali adottare nei confronti dell'alcol?

Le strategie di prevenzione dell'OMS sull'alcol (2010) raccomandano di promuovere politiche sull'alcol per i luoghi di lavoro basati sull'educazione, la prevenzione, l'identificazione precoce e il trattamento da integrarsi nei programmi di sorveglianza sanitaria.

Cosa deve fare l'azienda in cui sono presenti attività lavorative ad elevato rischio?

I datori di lavoro devono adottare una politica aziendale e quindi:

Verificare se esistono in azienda mansioni inserite nell'allegato 1 dell'Intesa Stato- Regioni del 16 marzo 2006;

- Aggiornare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) considerando l'assunzione di alcol come possibile determinante del rischio infortunistico;
- Stilare una procedura di controllo del divieto di assunzione di alcol e un regolamento applicativo aziendale.
- Vietare la somministrazione di alcolici in bar, mense aziendali e distributori automatici;
- Informare i lavoratori sul rispetto del divieto e sulle conseguenze del non rispetto di tale divieto;
- Informare i lavoratori sul rischio da alcol (rischio infortunistico e rischio per la salute);
- Individuare e formare i preposti al controllo;
- Informare i lavoratori sulle modalità di esecuzione dei controlli alcolimetrici e sulle conseguenze della positività al test;
- Richiedere al medico competente l'effettuazione dei controlli alcolimetrici secondo la procedura stabilita nel DVR;
- Richiedere al medico competente l'effettuazione della sorveglianza sanitaria anche per le problematiche alcol correlate.

Queste attività richiedono una stretta collaborazione tra datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, medici competenti, RSPP, RLS, per l'individuazione di strategie attive di comunicazione del rischio; per esempio: l'abolizione dell'alcol da mense, bar e distributori presenti in azienda, il rinforzo del messaggio di salute tramite poster o locandine, intranet, e-mail e incontri di informazione con i lavoratori.

Tra le figure di cui tutelare la salute, è opportuno dare un giusto rilievo a quelle delle lavoratrici e dei soggetti più deboli (giovani, immigrati, disabili).

Come far rispettare il divieto di somministrazione e assunzione?

Per garantire il divieto di somministrazione, le bevande alcoliche devono essere eliminate dalle mense, dai bar e dai distributori automatici aziendali.

Per garantire il divieto di assunzione, l'azienda deve fornire adeguata informazione/formazione ai lavoratori e deve attuare controlli mirati.

In questo modo il datore di lavoro gestisce il rischio infortunistico; con i programmi di promozione della salute si può gestire anche il rischio per la salute dovuto all'assunzione di alcol.

Quali sono i controlli che deve attuare l'azienda?

L'azienda, tramite il medico competente, deve effettuare controlli alcolimetrici e accertamenti sanitari preventivi e periodici.

Inoltre deve adottare procedure di verifica, incaricando formalmente dirigenti o preposti con la funzione di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione/somministrazione di bevande alcoliche, con disposizioni chiare circa l'iter da seguire nel caso di riscontro di situazioni di mancato rispetto del divieto. Queste procedure devono essere il più possibile condivise con i lavoratori o con i loro rappresentanti (RLS), in modo da evitare eventuali abusi/arbitri.

Con quali modalità i controlli alcolimetrici devono essere effettuati?

Al fine della prevenzione degli infortuni e dei possibili danni a terze persone, il datore di lavoro deve comunicare al medico competente, per iscritto, l'elenco nominativo dei lavoratori che svolgono mansioni a rischio da sottoporre al controllo alcolimetrico.

Tale accertamento, svolto secondo procedure predefinite, il più possibile condivise con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST) e preventivamente comunicate a tutti i lavoratori, dovrà essere effettuato senza preavviso. Esso ha la finalità di promuovere e verificare il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche all'interno dell'azienda.

Il risultato del test alcolimetrico, eseguito durante l'orario di lavoro, deve essere pari a "zero".

Le procedure di controllo devono garantire la privacy, il rispetto e la dignità della persona sottoposta ad accertamento e non devono in alcun modo rappresentare strumenti persecutori lesivi della libertà individuale o tesi ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa.

In cosa consistono gli accertamenti sanitari preventivi e periodici?

Il medico competente include, durante le visite di sorveglianza sanitaria preventive e periodiche dei lavoratori che svolgono mansioni a rischio, anche accertamenti mirati ad individuare possibili situazioni di alcol dipendenza (questionari sul consumo alcolico ed esami di laboratorio). Sono accertamenti sanitari che permettono comunque di valutare la totalità del consumo alcolico del

lavoratore, di evidenziare eventuali situazioni di consumo a rischio, di avviare azioni di prevenzione sul lavoratore (counselling), di meglio interpretare eventuali positività ai test alcolimetrici.

Chi può effettuare i controlli alcolimetrici?

I controlli possono essere effettuati sia dal medico competente sia dai medici del lavoro della ASL competente per territorio, di iniziativa o in collaborazione con i medici competenti. A seguito dell'effettuazione dell'accertamento sarà rilasciato al lavoratore un referto con il risultato dell'accertamento.

In caso di positività al test eseguito, al datore di lavoro/dirigente/preposto dovrà essere comunicata la proposta di sospensione temporanea del lavoratore dalla mansione a rischio. Qualora i test siano eseguiti dai Servizi delle ASL, tale comunicazione è inviata anche al medico competente, per la successiva annotazione in cartella.

Cosa succede se il lavoratore rifiuta di sottoporsi ai controlli alcolimetrici?

L'eventuale rifiuto, da parte del lavoratore che svolge attività ad elevato rischio, di sottoporsi al test alcolimetrico, comporta la violazione dell'obbligo del lavoratore di osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale, sancito dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, sanzionato penalmente.

Ciò presuppone inevitabilmente che sia stata fornita adeguata informazione circa le disposizioni aziendali in materia.

Quali sono le conseguenze della positività al test alcolimetrico?

Un'eventuale positività al test alcolimetrico comporta un allontanamento dalla mansione a rischio per quel giorno o per il tempo necessario allo smaltimento del livello alcolemico misurato.

L'art.15 della Legge 125/01 prevede, per il lavoratore che trasgredisce, cioè con il test positivo, una sanzione amministrativa da 516 a 2582 euro. Inoltre sono possibili provvedimenti disciplinari previsti dal contratto di lavoro nonché eventuali contestazioni penali punibili con arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'art. 20 c.2 lett. b del D.Lgs.81/08.

La positività al test andrà annotata nella cartella sanitaria e di rischio da parte del medico competente; il datore di lavoro potrà intensificare la frequenza dei controlli per il lavoratore risultato positivo.

Reiterate positività di un lavoratore al test alcolimetrico correlate ad alterazioni cliniche evidenziate dal

medico competente potranno comportare l'invio al SER.T. (Servizio territoriale dipendenze) per un percorso di diagnosi ed eventuale cura.

L'accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate dà diritto alla conservazione del posto per tre anni con aspettativa non retribuita (art. 124 DPR 309/90).

Quando il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica?

Il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica a seguito delle visite mediche di sorveglianza sanitaria, durante le quali per le attività a rischio sono eseguiti anche accertamenti mirati ad individuare possibili situazioni di alcol dipendenza.

Nel caso di positività degli accertamenti, il lavoratore, dichiarato temporaneamente non idoneo alla mansione ad elevato rischio, può essere inviato al Ser.T per accertare lo stato di alcol dipendenza.

Qualora non fosse possibile ricollocarlo in altra mansione, il lavoratore potrà incorrere anche nel rischio di licenziamento, a meno che non si sottoponga ad un programma terapeutico e di riabilitazione che dà diritto alla conservazione del posto per tre anni con aspettativa non retribuita.

Il lavoratore può ricorrere avverso il giudizio del medico competente?

Ai sensi del D.lgs. 81/08 art. 41 comma 9, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

In cosa consiste l'informazione adeguata per l'alcol?

I lavoratori devono essere informati:

1. sugli effetti dannosi dell'alcol;
2. sul maggior rischio infortunistico, sia per i lavoratori sia per i terzi, che comporta l'assunzione di alcol;
3. che il tasso alcolico nel sangue durante il lavoro deve essere pari a "zero";
4. che l'alcol non deve essere assunto sia durante l'attività ad elevato rischio, sia nel periodo precedente l'inizio di tale attività, tenendo conto dei tempi che l'organismo impiega per lo smaltimento dell'alcol (il fegato impiega circa 2 ore per smaltire 1 unità alcolica);
5. che l'alcol non può essere assunto durante i turni di reperibilità nelle attività lavorative a rischio;
6. circa le procedure aziendali di verifica: chi sono le persone formalmente incaricate di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione di alcol durante l'attività; come avvengono le procedure di verifica; quali sono le conseguenze di comportamenti in contrasto con la normativa sull'alcol;
7. sulle modalità e frequenza di effettuazione dei controlli alcolimetrici, e sulla possibilità che tali controlli possano avere una frequenza diversa in base ai risultati ottenuti;
8. sulla sorveglianza sanitaria;
9. sulla possibilità di ricorrere contro il giudizio espresso dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria, ivi compreso quello formulato in fase preassuntiva;
10. sui programmi terapeutici e di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate. Ai lavoratori che accedono a tali programmi si applica l'articolo 124 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, in base al quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tre anni con aspettativa non retribuita.
11. sulle possibilità di ulteriori controlli presso Centri Alcologici

A chi può rivolgersi il lavoratore che ha problemi legati all'uso di alcol?

In ogni ASL, generalmente nell'ambito dei Ser.T., vi sono dei Centri di alcologia a cui ci si può rivolgere, mantenendo anche l'anonimato.

Ci si può rivolgere anche ad associazioni, cosiddette di Auto-Aiuto, quali i "Club Alcolisti in Trattamento" o gli "Alcolisti Anonimi".

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“G. MARCONI”

P.zza Marconi, 1— Martina Franca (TA)

ALLEGATO AL DVR

(SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 26.03.2001 N.151)

**VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA,
PUERPERIO ED ALLATTAMENTO**

AI SENSI ART.28 COMMA 1 D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

Indice

1. Introduzione
2. Fonti normative
3. La valutazione del rischio
 - 3.1 Premessa
 - 3.2 Valutazione del rischio in Istituto
 - 3.3 Conseguenze della valutazione e misure preventive
4. Comportamento in caso di contagio da Covid-19
5. Conclusioni
6. Allegati

Versione del 12/10/2023

1. Introduzione

La gravidanza è in generale un percorso molto delicato per la donna e anche in questo periodo di emergenza sanitaria è importante prestare attenzione a tutti i sintomi influenzali anche più lievi come raffreddore, tosse e piccole difficoltà respiratorie. Questo perché molte malattie virali (influenza o varicella) vedono nella gravidanza un periodo di maggior rischio per lo sviluppo di infezioni respiratorie severe, dovute al sostanziale cambiamento del sistema immunitario della gestante.

In particolare tachicardia, astenia e lipotimie sono disturbi frequenti, sintomo di un maggior lavoro del cuore e di una vasodilatazione a carico soprattutto degli arti inferiori accompagnata anche da una possibile diminuzione della pressione arteriosa.

La presenza di anemia e di una leggera dispnea per compressione dei volumi polmonari da parte del diaframma e per il maggior consumo di ossigeno dovuto all'aumento del fabbisogno metabolico materno e fetale, si traducono in uno stato di minor resistenza alla fatica fisica ed in un aumento della frequenza respiratoria. Questo porta ad un maggior assorbimento degli eventuali inquinanti presenti nell'aria ambientale.

Altrettanto frequenti sono i dolori lombosacrali ed articolari causati da una maggiore elasticità e lassità delle articolazioni, dovuto al normale sviluppo del feto ed alla adattabilità del bacino nell'accoglierlo, situazione che tuttavia espone la gestante a rischi dorso lombari in caso di movimentazione manuale dei carichi.

La trasmissione verticale dalla madre al feto di agenti chimici e biologici rende pericolosa qualsiasi esposizione anche se essa è considerata accettabile per la normale popolazione lavorativa.

La letteratura scientifica riporta casi molto frequenti in cui la relazione fra fattori riproduttivi sfavorevoli come aborti, malformazioni, prematurità, infertilità e fattori di rischio fisico, chimico e biologico sono strettamente correlati. L'elenco dei lavori incompatibili con la situazione di gravidanza è molto ampio: alcuni di essi vengono indicati chiaramente mentre altri sono inclusi in liste relative a normative speciali come ad esempio quella sul lavoro minorile o quella sulle malattie professionali.

Dai dati disponibili relativi all'impatto del nuovo coronavirus sulla gravidanza è emerso in maniera piuttosto univoca che il virus Sars-Cov-2 non si trasmette al feto durante la gravidanza e neppure il parto sembra essere un momento critico. Bisogna invece considerare la presenza di altre patologie concomitanti, come diabete gestazionale, obesità o ipertensione, noti fattori di rischio che pertanto richiedono un confronto con il medico curante.

2. Fonti normative

Allo scopo di procedere alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, secondo quanto espresso dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/09 e s.m.i, è stato utilizzato come riferimento normativo il D.Lgs. 151/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53*" (G.U. del 26 aprile 2001 n.96).

Inoltre, secondo quanto esplicitamente espresso dall'art. 13 del D.Lgs.151/01, sono state altresì considerate le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione Europea, concernenti "*la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento*" (direttiva 92/85/CEE del Consiglio).

Altre fonti normative:

- Legge 30.12.1971 1204 Tutela delle lavoratrici madri;
- DPR 20.01.1976 432 Determinazione dei lavori pericolosi e insalubri, ai sensi dell'art. 6 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti;
- DPR 25.11.1976 1026 Regolamento di esecuzione della legge 1204/71;

- Legge 09.12.1977 903 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (*Divieto adibire la donna al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino*);
- D.Lgs. 25.11.1996 645 Recepimento della Direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
- D.P.R. 19.03.1956 303 Norme generali per l'igiene del lavoro;
- D.P.R. 30.06.1965 1124 Testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Legge 22.05.1978 194 Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza;
- D.Lgs.81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza;
- D.Lgs. 04.08.1999 345 Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro; • Legge 08.03.2000 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità.
- Legge 04.04.2012 35 Conversione del D.L. 9.02.2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo.

3. La valutazione del rischio

In base alla normativa vigente (artt. 7, 8, 11, 12, 17 del D. Lgs. 151/01 e L. 35/2012), il datore di lavoro procede:

- in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, a identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l'allattamento;
- integrare il documento di valutazione dei rischi con l'analisi e l'identificazione delle operazioni incompatibili, indicando, per ognuna di tali mansioni a rischio, le misure di prevenzione e protezione che intende adottare:
 - modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro;
 - spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio;
 - in caso di lavori pregiudizievoli che non prevedono possibilità di spostamento, il datore di lavoro informa la DTL e richiede l'attivazione del procedimento di astensione dal lavoro. La DTL emette un provvedimento d'interdizione o diniego entro sette giorni dalla ricezione della documentazione completa
- informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza.

Relativamente alle mansioni/lavorazioni, la normativa nazionale vieta di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.

Segnatamente al rischio biologico, l'art. 267 del D.Lgs. 81/08, definisce:

1. agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
2. microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
3. coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Secondo l'art. 268 gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

1. agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
2. agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

3. agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
4. agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
L'orientamento, al momento attuale, non è ancora univoco nell'individuare l'appartenenza del Coronavirus al gruppo 2 (lettera b) o al gruppo 4 (lettera d), ma sembra più razionale ed ammissibile dal p.d.v. scientifico inserire la patologia nel gruppo 2.

In sintesi, per quanto attiene all'idoneità alla mansione specifica delle lavoratrici scolastiche in gravidanza, si può concludere come segue:

1. ai sensi del D.Lgs. 151/2001, le donne in gravidanza e per i sette mesi successivi non possono svolgere attività presso aree dedicate all'assistenza a casi sospetti/accertati d'infezione da Coronavirus;
2. le operatrici in maternità devono essere collocate in mansioni compatibili con le indicazioni del D.Lgs. 151/2001 e non sono necessari ulteriori provvedimenti specifici in merito al rischio SARS-CoV2.
3. La tutela delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, si applica alle lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato e alle lavoratrici che hanno ricevuto in adozione o in affidamento bambini, fino al compimento di sette anni di età.

La lavoratrice, **dopo aver comunicato il proprio stato al datore di lavoro**, può essere:

- impiegata in altre mansioni (che non presentano rischi) per tutto il periodo di divieto e, qualora siano mansioni inferiori a quelle abituali, conserva la retribuzione corrispondente alla mansione precedentemente svolta e alla qualifica originale;
- allontanata immediatamente dalla mansione nel caso in cui non possano essere modificate temporaneamente l'orario di lavoro e/o le condizioni oppure non venga trovata mansione sostitutiva non a rischio. Il datore di lavoro dovrà, così, dare contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, territorialmente competente, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo della gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.

Qualora la lavoratrice venga spostata in mansione non a rischio oppure svolga mansioni non a rischio, questa ha la facoltà di utilizzare il normale congedo di maternità (2 mesi prima del parto e 3 post-parto) oppure di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la presunta data del parto e nei quattro mesi successivi al parto (1+4). (flessibilità del congedo di maternità art. 20 D.Lgs. 151/01), oppure (Legge di bilancio 2019) potrà continuare l'attività lavorativa fino al 9° mese di gravidanza per poter stare poi in maternità per 5 mesi dopo il parto (0+5)

Negli ultimi due casi (maternità 1+4 oppure 0+5) la lavoratrice dovrà attivare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità, corredata della o delle certificazioni sanitarie del medico specialista (medico ostetrico- ginecologo) del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato di cui sopra, acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza. (Modulo 1 e Modulo 2 riportati in allegato).

In quanto sussiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria, l'opzione è esercitabile solo se entrambe le attestazioni mediche (quella del medico specialista e quella del medico competente dell'azienda) indichino l'assenza di controindicazioni per il lavoro da svolgere da parte della lavoratrice.

Ove, invece, non è presente la sorveglianza sanitaria da parte di medico competente, il ginecologo attesterà il buon andamento della gestazione ed il datore di lavoro (direttamente sotto la propria responsabilità) che la mansione della lavoratrice non è compresa tra i lavori vietati.

La comunicazione va inviata all'INPS e per conoscenza al SPISAL, dell'ASL di competenza per il luogo di lavoro, per le eventuali verifiche del caso.

Nel presente documento di valutazione dei rischi sono stati valutati i rischi associati alle mansioni, intesi come un'indicazione riassuntiva delle tipologie di problemi identificabili sulla base della semplice definizione delle mansioni svolte dal personale.

Qualora la lavoratrice si presenti direttamente all'Ispettorato del lavoro, quest'ultimo procede a richiedere al datore di lavoro una dichiarazione che attesti la corrispondenza della mansione svolta dalla donna con una delle lavorazioni vietate dalla normativa, la possibilità o meno di spostamento ad una mansione non a rischio.

L'Ispettorato del lavoro approfondisce l'anamnesi lavorativa nel dettaglio dei singoli compiti svolti dalla lavoratrice, ne evidenzia i relativi e fattori di rischio, valuta e accerta che la mansione sia faticosa, pericolosa ed insalubre, redige infine un certificato con il parere igienico-sanitario.

Qualora ve ne sia l'esigenza da parte della lavoratrice l'Ispettorato del lavoro valuta la compatibilità della mansione alternativa, anche tramite sopralluogo presso l'istituzione scolastica.

Nello specifico le procedure adottate per il trattamento della situazione lavorativa relativa alla maternità possono essere schematizzate secondo lo schema che segue.


PRESENZA DI PERSONALE FEMMINILE IN ETA' FERTILE



ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

secondo il D.Lgs. 151/01 tenendo conto dei lavori vietati (allegato A, B art. 7) e dei lavori per i quali è necessario eseguire una valutazione approfondita del rischio (all. C art. 11)

DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SI AVRANNO QUESTE DUE PROBABILITA':



3.1 Premessa

Nell'approccio alla valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, la prima fase corrisponde all'identificazione degli stessi (agenti fisici, chimici, biologici; processi; movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee sopraccitate. Una volta identificati i rischi, il secondo passaggio è quello di stabilire se gli stessi rientrano tra quelli che sono considerati dalla normativa come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino. In tal senso, se tali rischi sono compresi nell'allegato A e B del D. gs. 151/01, rientrano tra quelli vietati; se compresi nell'allegato C devono essere oggetto di misure quali-quantitative. Se da tale valutazione emergono situazioni di rischio, il datore di lavoro individua le categorie di lavoratrici esposte (gestanti e/o in puerperio/allattamento) e le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate devono essere informate tutte le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza. Sia l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione che l'informazione sono di estrema importanza, in particolare per il primo trimestre di gravidanza. In effetti vi è un periodo che va dai 30 ai 45 giorni dal concepimento in cui una lavoratrice può non essere ancora consapevole del suo stato e di conseguenza non essere in grado di darne comunicazione al datore di lavoro.

Per il caso specifico una volta in possesso di comunicazione ufficiale da parte della lavoratrice si valuta se:

1. esistano rischi per gravidanza e puerperio/allattamento;
2. in caso positivo se esiste possibilità di altra mansione;
3. nel caso di possibilità di spostamento il Dirigente Scolastico colloca la lavoratrice a mansione idonea ed invia comunicazione alla direzione provinciale del lavoro (DPL);
4. nel caso di impossibilità di spostamento il Dirigente Scolastico allontana la lavoratrice ed invia comunicazione alla direzione provinciale del lavoro (DPL);
5. nel caso del punto 4. la DPL emette il provvedimento di astensione previo accertamento della ASL.

3.2 Valutazione del rischio in Istituto

Le attività svolte presso le sedi dell'Istituto rientrano nell'ambito dei servizi di istruzione ed educazione. In ambito scolastico l'attività svolta è di didattica teorica, tecnica e pratica. Altresì viene svolta un'attività extradidattica di amministrazione (direzione e segreteria), di manutenzione e pulizia degli ambienti, attività straordinarie periodiche.

Le attività, di seguito meglio descritte, vengono effettuate da personale docente, tecnico, ausiliario e amministrativo, caratterizzato dalla presenza di prevalente personale femminile con una concentrazione particolare nella docenza e nelle mansioni di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico.

Le attività principali sono quelle di insegnamento e intrattenimento, svolte nelle aule, negli spazi comuni e nei laboratori a queste dedicate. A integrazione e supporto all'attività didattica vengono svolte attività ausiliarie come l'assistenza ad alunni disabili, con rischi e caratteristiche proprie.

Attività di laboratorio didattico: viene svolta in locali generalmente attrezzati per le attività da svolgere. I laboratori presenti sono: tecnici e scientifici ma anche per la formazione ed espressione della personalità dell'alunno/a.

Attività direzionale e amministrativa: è quella svolta dalla direzione e dalla segreteria della scuola, comporta l'uso di videoterminali e delle apparecchiature normalmente utilizzate negli uffici (telefono, fax, fotocopiatrice, ecc.).

Pulizia dei locali: questa attività viene svolta principalmente dai collaboratori scolastici. Le pulizie generalmente vengono svolte al termine delle attività didattiche e con attrezzature manuali e meccaniche.

MISURE GENERALI PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI:

Rischi validi per tutte le mansioni, in quanto legati alle condizioni individuali e allo stato di salute personale

- L'esistenza di complicanze o di altre patologie interessanti la gravidanza o il puerperio/allattamento dovrà essere segnalata affinché si prendano gli opportuni provvedimenti di tutela. Lo stesso vale per l'aggravamento di eventuali patologie preesistenti. Sarà disposta quindi una visita presso la ASL per verificare la possibilità di un provvedimento di astensione anticipata o di interdizione dal lavoro.
- L'eventuale presenza di disturbi sarà presa in considerazione non appena segnalata e saranno presi gli opportuni provvedimenti di tutela. Ad esempio: malessere mattutino, mal di schiena, vene varicose/altri problemi circolatori, emorroidi, stanchezza, fatica/stress, disturbi all'equilibrio (anche in puerperio/allattamento), ecc.
- Dovrà essere valutato, caso per caso, se il tempo di viaggio da e per la sede di lavoro (pendolarismo) è tale da consigliare provvedimenti di riduzione dell'orario o di anticipazione dall'astensione. Infatti le vibrazioni che interessano l'intero corpo (come l'uso di veicoli) possono essere pericolose in gravidanza.

Per attuare un eventuale periodo di astensione obbligatoria verrà valutato caso per caso, considerando la distanza tra casa e lavoro (indicativamente da sconsigliare oltre 100 Km tra andata e ritorno), il tempo di percorrenza (indicativamente da sconsigliare oltre due ore complessive tra andata e ritorno) e le caratteristiche del percorso (es. strade di collina, condizioni meteorologiche sfavorevoli, etc.).

In linea di massima viene consigliato l'anticipo dell'astensione di un mese se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza, mentre viene caldeggiato tutto il periodo del parto se presenti almeno due degli elementi sopra individuati.

Lavoro a contatto diretto con disabili

Mansione	Fattore di rischio Esposizione pericolosa	Riferimento D.L. 151/01 D.Lgs. 81/08	Periodo di astensione
Tutto il personale docente ed in modo particolare gli insegnanti di sostegno	Rischio di reazioni improvvise e violente (da valutare caso per caso in base alle funzionalità dell'assistito)	All.A lett.L	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto.
	Movimentazione manuale dei carichi (aiuto a svolgere varie attività). Valore limite MMC: in gravidanza: <0,85 NIOSH postparto: <1 NIOSH	All.C lett.A punto 1.b)	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto.
	Rischio biologico: stretto contatto e igiene personale con rischio di trasmissione al neonato	All.B lett.A punto 1.b) All.C lett.A punto 2	In gravidanza Fino a 7 mesi dopo il parto.

MANSIONE: PERSONALE ATA

Rischio: postura eretta prolungata (D.Lgs. 151/2001 – All. A – lett. G);

Rischio: uso detergenti chimici (D.Lgs. 151/2001 - All. C- lett. A punto 3 a) e b)) per pulizia locali (quando previsto);

Rischio: movimentazione manuale dei carichi (D.Lgs. 151/2001- All. C – lett. A- punto 1B);

Rischio: uso di scale (D.Lgs. 151/2001- All. A – lett. E);

Rischio: posizioni faticose o incongrue (D.Lgs. 151/2001- All. A – lett. G);

Rischio: aiuto a disabili fisici: sforzi eccessivi nell'aiuto a muoversi di disabili (D.Lgs. 151/2001- All. A);

Rischio: colpi, urti;

Rischio: biologico (All. B lett. A punto 1b).

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE

pre-parto (tutti i rischi sopraccitati): in base al D.Lgs. 151/2001 - art.7, è previsto il cambio di mansione ad un lavoro non rischioso per la gravidanza stessa (la lavoratrice continua il lavoro non a rischio fino al periodo di astensione obbligatoria). Nel caso ciò non sia possibile, data l'esposizione ad un rischio biologico non del tutto trascurabile nella persistente situazione e dell'andamento epidemiologico della pandemia (Covid-19), si dovranno attiveranno immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza.

puerperio e post-parto (chimico ** e biologico): tale rischio, normalmente ritenuto irrilevante per la mansione (il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana), non è da ritenere, attualmente, del tutto trascurabile data la situazione e l'andamento epidemiologico della pandemia (Covid-19).

Pertanto si ritiene l'interdizione anche nel periodo di allattamento (7 mesi dopo il parto).

*** da valutare caso per caso la reale entità del rischio chimico sulla base del tipo di detergenti usati e dalla frequenza e durata dell'uso*

MANSIONE: PERSONALE AMMINISTRATIVO

Rischio: lavoro al VDT (posizione fissa seduta, faticosa negli ultimi mesi di gravidanza) (D.Lgs. 151/2001 – All. A – lett. G);

Rischio: posizioni incongrue per prendere/riporre plichi in posizioni molto basse o molto alte;

Rischio: uso di scale (D.Lgs. 151/2001- All. A – lett. E);

Rischio: Movimentazione manuale di carichi oltre i 3 kg (D.Lgs. 151/2001- All. C – lett. A – punto 1b);

Rischio: rischio chimico (sostituzione toner).

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE

Adottando appropriate misure (vedi misure successive) la mansione non risulta incompatibile con lo stato di gravidanza, puerperio e allattamento.

MANSIONE: PERSONALE DOCENTE

Rischio: stress correlato al lavoro

Rischio: biologico (All. B lett. A punto 1b)

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE

pre-parto (tutti i rischi sopraccitati): in base al D.Lgs. 151/2001 - art.7, è previsto il cambio di mansione ad un lavoro non rischioso per la gravidanza stessa (la lavoratrice continua il lavoro non a rischio fino al periodo di astensione obbligatoria). Nel caso ciò non sia possibile, data l'esposizione ad un rischio biologico non del tutto trascurabile nella persistente situazione e dell'andamento epidemiologico della pandemia (Covid-19), si dovranno attiveranno immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza.

puerperio e post-parto (biologico): tale rischio, normalmente ritenuto irrilevante per la mansione (il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana), non è da

ritenere, attualmente, del tutto trascurabile data la situazione e l'andamento epidemiologico della pandemia (Covid-19).

Pertanto si ritiene l'interdizione anche nel periodo di allattamento (7 mesi dopo il parto).

MANSIONE: INSEGNANTE DI SOSTEGNO

(da valutare a seconda dei casi concreti)

Rischio: biologico (infezioni) nell'assistenza (All. B lett. A punto 1b)

Rischio: sforzi eccessivi nell'aiuto a muoversi di disabili (All. C lett. A punto 1b)

Rischio: aggressioni involontarie (urti, colpi, cadute): nel caso di disabili psichici **Rischio:** stress correlato al lavoro

VALUTAZIONE SULLA MANSIONE

pre-parto (tutti i rischi sopraccitati): in base al D.Lgs. 151/2001 - art.7, è previsto il cambio di mansione ad un ad un rischio biologico non del tutto trascurabile nella persistente situazione e dell'andamento epidemiologico della pandemia (Covid-19), si dovranno attiveranno immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza.

puerperio e post-parto (biologico): tale rischio, normalmente ritenuto irrilevante per la mansione (il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana), non è da ritenere, attualmente, del tutto trascurabile data la situazione e l'andamento epidemiologico della pandemia (Covid-19).

Pertanto si ritiene l'interdizione anche nel periodo di allattamento (7 mesi dopo il parto).

3.3 Conseguenze della valutazione e misure preventive

Relativamente alle mansioni/lavorazioni, la normativa nazionale vieta di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino. Il D.L.151/2001 detta una serie di norme che riguardano la gravidanza e i primi mesi di vita del figlio. Le lavoratrici in gravidanza hanno diritto a permessi retribuiti dal datore di lavoro. Per usufruire di questi permessi però, la lavoratrice in attesa, deve informare il suo datore di lavoro del suo stato di salute e deve offrire u certificato medico che lo dimostri. Dovrà poi indicare data e ora del giorno in cui si assenterà per le visite e dovrà farsi rilasciare un certificato che attesti la sua assenza, che la giustifichi.

La prima tutela per tutti i lavoratori ma in particolare per le gestanti, è la tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro. La donna in attesa non può trasportare o sollevare carichi pesanti e non deve essere esposta a lavori pericolosi per sè e per la vita del suo bimbo. Il datore di lavoro ha il compito di analizzare le condizioni lavorative e i rischi di esposizione a sostanze pericolose. Se viene rilevato che la lavoratrice è adibita ad una delle condizioni di cui sopra il datore di lavoro deve modificare temporaneamente le condizioni della lavoratrice stessa. A volte, però, ciò non risulta possibile e quindi per tutelare la lavoratrice, il datore di lavoro applica un demansionamento (art2103 c.c.) ovvero un lavoro di portata inferiore rispetto a quello che la stessa donna svolgeva oppure, nei casi più critici, la sospensione dall'attività lavorativa. L'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, con quanto indicato all'art 28, ha ribadito ulteriormente l'autonomia e la responsabilità del datore di lavoro anche in tema di valutazione del rischio finalizzato alla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza. Questo articolo sancisce che: " La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavorocorrelato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151(N) , nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro... ".

Il decreto obbliga pertanto ad adottare una serie di azioni preventive, come, in conseguenza e per gli effetti della valutazione dei rischi in azienda, debbano essere adottati una serie di interventi ed

azioni preventive per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. Nel seguito verranno così elencati tali interventi:

a) PERSONALE ATA

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE PER CONTINUARE A SVOLGERE LA MANSIONE

Saranno adottate le seguenti precauzioni:

- Ergonomia delle sedute
- Organizzazione del lavoro in modo corretto
- Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata.
- Sono consentite brevi pause a disposizione per l'alimentazione.
- Divieto di movimentare carichi evitando quelli pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso lombare, di trasportare pesi, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, di sollevare pesi (durante la gravidanza e secondo una valutazione caso per caso fino a sette mesi dopo il parto);
- Allontanamento immediato in caso di presenza di agenti biologici quali toxoplasma, virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- Divieto di effettuare lavori su scale ed impalcature mobili e fisse (durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro);
- Astensione dall'utilizzo di sostanze tossiche attraverso la lettura delle schede di sicurezza con particolare riguardo a quelle etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 e soprattutto R61, R63 e R64 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, che figurano nell'allegato del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Astensione dall'uso di sostanze contenenti mercurio e suoi derivati, medicinali antimicotici, monossido di carbonio, agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo;
- Prescrizione di evitare sollecitazioni termiche, colpi, vibrazioni meccaniche, movimenti bruschi;
- Divieto di effettuare lavori che comportino una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obblighino ad una posizione particolarmente affaticante (durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro);
- Previsione di momenti di defaticamento.

b) PERSONALE AMMINISTRATIVO

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE PER CONTINUARE A SVOLGERE LA MANSIONE

- Alternanza postura eretta con seduta e viceversa: divieto in gravidanza di eseguire lavoro in posizione eretta per oltre la metà dell'intero orario di lavoro;
- Eventuale adeguamento della postazione di lavoro;
- Uso del computer nei modi prescritti;
- Divieto in gravidanza e puerperio di spostare o sollevare pesi eccedenti 3 kg;
- Divieto in gravidanza uso di scale e simili;
- Divieto in gravidanza di prendere/riporre fascicoli ecc. in posizioni affaticanti;

- Lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer: concorderanno pause maggiori e più frequenti;
- Divieto sostituzione toner

c) PERSONALE DOCENTE

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE PER CONTINUARE A SVOLGERE LA MANSIONE

- Divieto di effettuare lavori di manovalanza pesante (sollevamento oggetti pesanti) (durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro);
- Allontanamento da situazioni di ipotetico contagio di malattie esantematiche e /o infettive;
- Divieto di effettuare lavori su scale ed impalcature mobili e fisse (durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro);
- Astensione dall'utilizzo di sostanze tossiche attraverso la lettura delle schede di sicurezza con particolare riguardo a quelle etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 e soprattutto R61, R63 e R64 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, che figurano nell'allegato del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Astensione dall'uso di sostanze contenenti mercurio e suoi derivati, medicinali antimicotici, monossido di carbonio, agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo;
- Prescrizione di evitare sollecitazioni termiche, colpi, vibrazioni meccaniche, movimenti bruschi;
- Previsione di momenti di defaticamento.

d) INSEGNANTE DI SOSTEGNO

MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE PER CONTINUARE A SVOLGERE LA MANSIONE

- Divieto di effettuare lavori di manovalanza pesante (sollevamento oggetti pesanti) (durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro);
- Allontanamento da situazioni di ipotetico contagio di malattie esantematiche e /o infettive;
- Divieto di effettuare lavori su scale ed impalcature mobili e fisse (durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro);
- Astensione dall'utilizzo di sostanze tossiche attraverso la lettura delle schede di sicurezza con particolare riguardo a quelle etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 e soprattutto R61, R63 e R64 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, che figurano nell'allegato del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Prescrizione di evitare sollecitazioni termiche, colpi, vibrazioni meccaniche, movimenti bruschi;
- Previsione di momenti di defaticamento.

Per tutte le mansioni rispetto rigoroso delle procedure di sicurezza anti-contagio:

- distanziamento
- uso della mascherina
- igienizzazione mani
- aerazione dei locali ecc.

TABELLA RIASSUNTIVA VALUTAZIONE RISCHI PER LAVORATRICI GESTANTI

MANSIONE	ESITO
Addetta amministrativa	Mansione compatibile (con prescrizioni) con lo stato di gravidanza
Docente/Insegnante	Mansione compatibile (con prescrizioni) con lo stato di gravidanza solo se eliminate dalla presente mansione le attività a rischio
Insegnante di sostegno Docente Ed. Motoria	Mansione non compatibile con lo stato di gravidanza (con allontanamento cautelativo dalla mansione) per i 7 mesi dopo il parto
Collaboratrice Scolastica	Mansione non compatibile con lo stato di gravidanza (con allontanamento cautelativo dalla mansione) per i 7 mesi dopo il parto

Si allegano al presente DVR gli articoli relativi del D.Lgs 151/2001 (allegato n° 2).

Il personale femminile in età fertile deve essere informato del presente documento in occasione della attività di informazione e formazione previste al momento dell'assunzione per la valutazione dei rischi e ripetute all'inizio di ogni anno scolastico. La documentazione deve essere rintracciabile (sul registro dei controlli periodici/formazione/informazione oppure nei verbali dei collegi docenti).

Maternità

Fattori di rischio in gravidanza	Collaboratore Scolastico	Amministrativo	Docente	Ins. Sostegno
Stazione eretta prolungata	Rischio medio	Rischio basso	Rischio basso	Rischio medio
Rischio infettivo	Rischio basso	Rischio Basso	Rischio basso	Rischio medio
Traumatismi	Rischio medio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio medio-alto
Movimentazione manuale carichi	Rischio medio	Rischio basso	Rischio basso	Rischio medio
Utilizzo PC, stampanti, fotocopiatrice	Rischio basso	Rischio medio	Rischio medio	Rischio basso
Pulizie	Rischio medio-alto	Rischio basso	Rischio basso	Rischio basso
Utilizzo scale	Rischio medio	Rischio basso	Rischio basso	Rischio basso
Posizioni incongrue o faticose	Rischio medio-alto	Rischio medio	Rischio medio	Rischio medio
Vigilanza	Rischio medio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio medio
Fattori di rischio in puerperio				
Rischio infettivo	Rischio basso	Rischio basso	Rischio basso	Rischio medio
Traumatismi	Rischio medio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio medio-alto
Movimentazione manuale carichi	Rischio medio	Rischio basso	Rischio basso	Rischio basso
Pulizie	Rischio medio	Rischio basso	Rischio basso	Rischio basso

*Il personale femminile ha l'obbligo di informare l'Istituzione Scolastica
tempestivamente dello stato di gravidanza*

4. Comportamento in caso di contagio da Covid-19

La gravidanza comporta cambiamenti del sistema immunitario, che possono aumentare il rischio di contrarre infezioni respiratorie virali, tra cui quella da SARS-CoV-2. Tuttavia, ad oggi, come evidenziato dal Report dell'Iss le donne in gravidanza non sembrano essere a maggior rischio rispetto alle non-gravide per infezione grave da COVID-19 che richiede il ricovero ospedaliero. Nonostante le evidenze siano ancora scarse, la trasmissione verticale del virus SARS-CoV-2 non può essere esclusa. Ad oggi viene considerato un evento raro ma possibile. In Italia i casi di positività tra i neonati sono vari, presumibilmente infettati a seguito del contatto con la madre positiva durante o dopo il parto. Questi bambini, però, non hanno presentato sintomi importanti e la condizione non desta particolari preoccupazioni.

Si consiglia alla maggior parte delle donne incinte che risultano positive al COVID-19, ma non hanno sintomi gravi, di rimanere a casa in auto isolamento fino a quando sono guarite. In caso di peggioramento devono mettersi in contatto col ginecologo o l'ospedale e seguire le istruzioni che vengono loro impartite. Se i sintomi sono molto gravi viene consigliato di presentarsi al pronto soccorso ostetrico. Le donne con altri problemi di salute, in particolare problemi polmonari, ipertensione, diabete, sovrappeso o HIV sono a maggior rischio di ammalarsi gravemente. Se questo fosse il caso e venisse diagnosticato un caso di COVID-19, potrebbero venire consigliati controlli più ravvicinati rispetto ad altre donne in gravidanza, ma senza il COVID-19.

E' importante intervenire immediatamente quando ci si ammala in modo grave per prevenire gravi problemi alla madre o al bambino. I medici potrebbero richiedere una radiografia dei polmoni o altri esami. E' stato notato che le donne che si ammalano in modo grave e che devono essere ricoverate in ospedale hanno un rischio aumentato di parto prematuro e perciò devono essere tenute sotto stretto controllo. Il paracetamolo (tachipirina) è un farmaco sicuro durante la gravidanza in caso di febbre.

Per quanto riguarda la sintomatologia di una gestante in caso di presunta infezione da COVID-19, qualora presente in servizio presso l'Istituto, restano confermate le indicazioni e prescrizioni già contenute nel Protocollo AntiCOVID19 aggiornato in data 10.09.2020 relativo al paragrafo 15: "Gestione di una persona sintomatica in Istituto".

Allo stesso modo, nel caso di gestante a domicilio valgono le stesse regole segnalate al paragrafo 16: "Gestione di una persona sintomatica da domicilio" riportate al paragrafo 16.

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le norme igieniche personali già indicate nel precedente documento ed in particolare:

- ★ È obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
- ★ L'organizzazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
- ★ È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica.
- ★ È obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica anche in assenza di sintomi da Covid-19.
- ★ Non toccare occhi, naso, bocca con le mani specie se sono presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie oppure se si ha avuto stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria.
- ★ Evitare abbracci e strette di mano.
- ★ Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
- ★ Coprire naso e bocca in occasione di starnuti o colpi di tosse con l'incavo del gomito oppure con un fazzoletto che, in seguito, deve essere conferito ad un contenitore chiuso. Lavarsi poi le mani.
- ★ Evitare il contatto ravvicinato con persone affette da sintomi di malattia respiratoria e comunque rispettare sempre la distanza interpersonale di 1 m.

- ★ Pulire quotidianamente con soluzione cloracoolica la propria superficie di lavoro e ricordarsi di fare altrettanto con lo schermo, la tastiera ed il mouse del proprio PC dopo averlo scollegato e spento. Evitare di usare stracci bagnati su prese e spine di utilizzatori di corrente elettrica.
- ★ Evitare situazioni di aggregazione sul lavoro come assembramenti intorno alle macchinette da caffè oppure altri momenti di pausa collettiva.
- ★ Se sono presenti sintomi come quelli descritti, occorre informare immediatamente il Dirigente Scolastico se ci si trova al lavoro. Altrimenti fare una telefonata in Istituto prima di andare al lavoro, se ci si trova a casa.

5. Conclusioni

Il presente documento rappresenta la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle donne in stato di gravidanza, puerperio e *post partum* durante l'attività lavorativa svolta presso l'Istituto Comprensivo "Marconi" di Martina Franca (TA).

La valutazione dei rischi è stata eseguita dal Datore di Lavoro in collaborazione con l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto ed è stato visionato ed approvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs 106/99 i sottoscritti attestano che il presente documento di valutazione dei rischi, allegato al DVR, è stato redatto nella data riportata nel frontespizio.

Esso dovrà essere sottoposto a revisione ad opportuni intervalli di tempo (mediamente 4 anni), per assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo. Sarà inoltre obbligatorio rielaborare la valutazione dei rischi ogni qualvolta venga introdotto un cambiamento tale da modificare potenzialmente i rischi sul luogo di lavoro; ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottati nuovi agenti chimici o nuove attrezzature oppure quando si effettua una variazione dell'organizzazione del lavoro da cui possano risultare nuove condizioni lavorative.

Il Datore di Lavoro



Il RSPP



Il Medico Competente



Il Rappresentante dei lavoratori



Si invitano le lavoratrici a:

- prendere atto del presente documento;
- comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico lo stato di gravidanza proprio per evitare, fin dai mesi iniziali, particolarmente vulnerabili, l'esposizione ai rischi indicati e per consentire l'adozione delle necessarie misure di tutela.

Riguardo all'eventuale stato di gravidanza è assicurata la totale riservatezza, garantita anche dalla normativa sulla privacy (Decreto Legislativo 196/2003)

6. Allegati

- *Istanza di maternità anticipata o posticipata per lavoro a rischio (modulo 1):* da inviare da parte della lavoratrice alla direzione provinciale del Lavoro oppure presso l'Azienda USL competente del territorio.
- *Modulo di risposta da parte della ditta di possibilità o impossibilità di cambio mansione della lavoratrice in gravidanza o allattamento (modulo 2)* Conseguente a richiesta da parte del Servizio
- *Comunicazione da parte del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 151/2001 (modulo 3)* Da utilizzarsi da parte del datore di lavoro, al fine di ottenere il provvedimento autorizzativo di astensione anticipata/posticipata.
- *Allegato A: Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026 - ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7*
- *Allegato B: Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 -ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7*
- *Allegato C: Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 - ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11*
- *Allegato D: Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 - Uso di detersivi, detergenti, disincrostanti, disinfettanti ecc.*

La sottoscritta _____ nata a _____ il ___/___/___
residente in _____ C.A.P. _____ via _____
Tel. ___/___/___ U.S.L. _____
Addetta a _____ nel reparto _____
presso la Ditta _____ esercente _____
con sede in _____ via _____ Tel. ___/___/___

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D. Lgs. 151/01, sulla tutela delle lavoratrici madri, di essere autorizzata ad assentarsi dal lavoro, prima della data del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro pre-parto, per uno dei seguenti motivi:

Art. 17 comma 2 lett. A): gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza di cui all'allegata certificazione sanitaria, rilasciata in data

___/___/___ per il periodo dal ___/___/___ al ___/___/___ ;

Art. 17 comma 2 lett. B): condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino

Dal ___/___/___ al ___/___/___ ;

Specificare dettagliatamente i lavori faticosi ed insalubri a cui è adibita la lavoratrice:

La sottoscritta dichiara di essere al _____ mese di gravidanza con data presumibile del parto il _____

_____, ___/___/___

Firma dell'interessata

Allega la seguente documentazione:

n. _____ certificato medico.

MOD. N. 2

Spett.le

AZIENDA USL
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Via

E p.c. alla Sig.ra

OGGETTO: Allontanamento da mansione a rischio ai sensi del D.Lgs. 151/2001 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Con riferimento alla richiesta di spostamento relativa alla Sig.ra _____
dipendente di codesta Ditta con mansione di _____
si comunica quanto segue:

Non è possibile reperire una mansione adeguata per tutto il periodo della **gravidanza** per i seguenti motivi: _____

Non è possibile reperire una mansione adeguata per tutto il periodo della **gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto** per i seguenti motivi: _____

Non è possibile reperire una mansione adeguata dal termine del periodo di astensione obbligatoria **post-parto fino a 7 mesi dopo il parto** per i seguenti motivi: _____

La lavoratrice verrà **adibita immediatamente alla seguente mansione:** _____

Data _____

Timbro e Firma

MOD. N.3

AZIENDA

Alla Direzione Provinciale del Lavoro

e p.c. Azienda USL
SPSAL
Via _____

Data _____

Oggetto: Decreto 26 marzo 2001 n. 151 art. 12 comma 2

Con la presente si comunica che la lavoratrice, Sig.ra _____
nata il _____ residente in _____ Via _____ Tel. _____
_____ dipendente di questa azienda con contratto a tempo indeterminato/a termine
con scadenza il _____ si trova:
 in stato di gravidanza con data presunta del parto _____;
 in stato di allattamento con data del parto _____;

La lavoratrice svolge la mansione di _____ comportante i seguenti rischi

_____ e non può essere adibita a mansioni diverse da quelle svolte o che non abbiano caratteristiche vietate.

Si richiede pertanto il rilascio del provvedimento di interdizione dal lavoro a partire dal _____, data di allontanamento della lavoratrice, sino al periodo di astensione obbligatoria/sino a 7 mesi dopo il parto.

Si allega il certificato ginecologico presentato dalla lavoratrice

Timbro e firma dell'Azienda

Allegato A

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262)
- B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive o periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Allegato B
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 [22], allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- b) agenti biologici:
 - toxoplasma;
 - virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del Testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 [22], allegato 1)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio nell'allegato del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE;
b) agenti chimici che figurano nell'allegato del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicinali antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato D

Uso di detersivi, detergenti, disincrostanti, disinfettanti ecc.

Sostanze o preparati, utilizzati tal quali, classificati:

a) tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+)
Le sostanze o i preparati, qualora vengano utilizzati in forma diluita, possono cambiare le proprietà tossicologiche e la classificazione in funzione del grado di diluizione e questo può determinare l'assenza del rischio e di conseguenza dell'obbligo di interdizione.

b) nocivi (Xn) e comportanti uno o più delle seguenti frasi di rischio:

R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi), R40 (possibilità di effetti irreversibili),

R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione),

R43 (Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle), R46
(può provocare alterazioni genetiche ereditarie)

R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata) R60 (può ridurre la fertilità)

R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati)

c) Sostanze o preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio descritto dalla seguente frase:

“può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)”, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale